

PARTE GENERALE

- 1 II DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
 - 1.1 *Struttura del modello organizzativo*
 - 1.2 *Sanzioni*
 - 1.3 *Il Modello Organizzativo quale esimente della responsabilità amministrativa: il contenuto degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001*
 - 1.4 *Elementi strutturali del Modello Organizzativo adottato da VERDE SERVIZI S.R.L.*
- 2 LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA
- 3 LINEE GUIDA A.N.A.C.
- 4 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELL'AZIENDA
 - 4.1 *Sistema di controllo interno come modello di prevenzione*
 - 4.2 *I componenti ed i protocolli del sistema di controllo preventivo*
 - 4.2.1 *Il codice etico*
 - 4.2.2 *Il sistema organizzativo formalizzato*
 - 4.2.3 *Il sistema informativo*
 - 4.2.4 *I poteri autorizzativi e difirma*
 - 4.2.5 *Il sistema di controllo di gestione*
 - 4.2.6 *La comunicazione al personale e la sua formazione*
 - 4.2.7 *La policy anticorruzione*
 - 4.3 Valutazione dei rischi residui ed applicazione dei principi di controllo
- 5 ORGANO DI VIGILANZA
 - 5.1 Identificazione dell'organismo di vigilanza e sue funzioni
 - 5.2 Funzionamento, composizione e requisiti dell'organismo di vigilanza
 - 5.2.1 Autonomia e indipendenza
 - 5.2.2 Professionalità
 - 5.2.3 Continuità d'azione
 - 5.3 Obbligo di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza
 - 5.4 I profili penali della responsabilità dell'organismo di controllo
- 6 SISTEMA SANZIONATORIO DISCIPLINARE IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO MEDESIMO
 - 6.1 Principi generali
 - 6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
 - 6.3 Sanzioni per i soggetti di cui all'articolo 5 comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001
 - 6.3.1 Ambito applicativo
 - 6.3.2 Sanzioni
 - 6.3.3 Adozione dei provvedimenti disciplinari
 - 6.4 Sanzioni per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del d.lgs. 231/2001
 - 6.4.1 Ambito applicativo
 - 6.4.2 Sanzioni
 - 6.4.3 Adozione dei provvedimenti disciplinari
 - 6.5 Registro delle violazioni e delle sanzioni
 - 6.6 Misure di tutela
 - 6.6.1 Misure di tutela nei confronti dei componenti del collegio
 - 6.6.2 Misure di tutela nei confronti dei consulenti e fornitori
mprovero verbale

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

6.7 Tutela del dipendente che segnala illeciti

PARTE SPECIALE

7 PARTE SPECIALE A) - STRUTTURA ORGANIZZATIVA, PRODUTTIVA E MANSIONARIO

7.1 Struttura Organizzativa e produttiva

7.1.1 Assemblea dei Soci

7.1.2 Amministratore Unico

7.1.3 Collegio dei Sindaci

7.1.4 Revisori Contabili

7.1.5 Organo di Vigilanza e Controllo (ODV)

7.1.6 Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)

7.1.7 Responsabile della protezione dei dati (RPD)

7.1.8 Direzione Generale (DG)

7.1.9 Responsabile del Sistema di gestione integrato (RSGI)

7.1.10 Responsabile ambientale

7.1.11 Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPP)

7.1.12 Medico Competente (MC)

7.1.13 Affari Generali e Risorse umane

7.1.14 Direzione Tecnica – Area Tecnico Amministrativa

7.1.15 Amministrazione

7.1.16 Gestione Tassa

7.1.17 Settore Tecnico-Acquisti

7.1.18 Settore sistemi informatici ICT

7.1.19 Direzione Tecnica – Area Servizi e Impianti

7.1.20 Ufficio Comunicazione e Formazione ambientale

7.1.21 Servizi igiene ambientale

7.1.22 Servizio Trasporto

7.1.23 Impianti

7.1.24 Controllo Operativo

8 PARTE SPECIALE B) - MAPPA DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO REATO - IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE PENALI RILEVANTI – PROCEDURE OPERATIVE

8.1 Aree aziendali a rischio di reato con conseguente valutazione di entità e tipologia del rischio stesso

8.2 Identificazione delle fattispecie penalmente rilevanti e procedure operative per ridurre il rischio di reato

8.2.1 Considerazioni Generali

8.2.2 Art. 24 D.Lgs. 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

8.2.3 Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

8.2.4 Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001: Delitti di Criminalità organizzata.

8.2.5 Art. 25 D.Lgs. 231/2001: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

8.2.6 Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001: Reati societari.

8.2.7 Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

8.2.8 Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità

- di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio.
- 8.2.9 Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- 8.2.10 Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001: Reati ambientali
- 8.2.11 Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001: Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- 8.2.12 Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001: Reati tributari.
- 9 PARTE SPECIALE C) CODICE ETICO
- 10 PARTE SPECIALE D) PROCEDURE DI ARCHIVIAZIONE E DI SEGNALAZIONE DEL FLUSSO DATI ALL'ODV.
- 11 Allegati.

SEZIONE MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019 – 2021
aggiornamento 2019

Integrate quale sezione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 Giugno 2001 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della Legge 29 Settembre 2000, n. 300"*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il concetto della responsabilità in sede penale delle società per fatti illeciti compiuti dai propri amministratori e/o dipendenti nell'esercizio della propria attività, ferma restando la penale responsabilità personale in merito all'illecito.

L'aspetto organizzativo e gestionale rappresenta un elemento necessario nella redazione di una adeguata struttura amministrativa.

Tale modello, oltre a garantire l'adeguato livello di controlli imposto dalla normativa di settore, rappresenta uno dei principali elementi che potrebbero consentire alla società di richiedere l'esimente in caso di contestazione di reati commessi in violazione della normativa descritta nel D.Lgs. n. 231/2001.

Il D.Lgs. n. 231 del 2001, prevede l'autonoma responsabilità penale della società nel caso in cui un soggetto posto in direzione apicale, o subordinata, commetta determinati reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente. La finalità principale di tale provvedimento è rappresentata dall'introduzione di un modello sanzionatorio applicabile anche al soggetto collettivo portatore dell'interesse economico alla base della commissione del reato; questo a condizione che il comportamento illecito sia espressione della politica aziendale, o per lo meno espressione di "colpa di organizzazione".

L'elenco dei reati presupposto è stato gradualmente ampliato nel corso degli ultimi anni; sono state inserite numerose tipologie di reato, compresi i reati contro la pubblica amministrazione, i reati derivanti dalla violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, i reati contro l'industria e il commercio, in materia ambientale, i reati contro la persona, i reati societari, informatici, l'utilizzo di lavoratori extracomunitari irregolari, la corruzione fra privati, eccetera.

All'interno dei reati rilevanti ai fini della normativa in esame sono compresi sia i reati commessi a titolo doloso, sia quelli commessi a titolo colposo; all'interno di questi ultimi sono compresi i reati di omicidio colposo e di lesioni gravi-gravissime colpose commesse in violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro [art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001]; da ultimo, i reati di

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

corruzione, concussione, traffico di influenze, corruzione fra privati.

La responsabilità ha natura sostanzialmente penale in quanto deriva dalla commissione di un reato, viene accertata con procedimento penale e determina l'applicazione di sanzioni di natura sia patrimoniale che interdittiva rappresentate dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'applicazione della sanzione nei confronti della società risponde all'esigenza di responsabilizzare l'ente per i reati colposi cagionati dal personale apicale o dai propri dipendenti; in questo modo, l'applicazione della sanzione ex D.Lgs. n. 231/2001 intende colpire l'organizzazione aziendale, quale unico soggetto deputato a garantire la prevenzione nella gestione delle attività aziendali, anche dalla realizzazione dei reati colposi commessi nell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Le tipologie di reati contestabili agli enti non comprendono in modo esaustivo le contestazioni utilizzate dalle Procure. Come di recente evidenziato da autorevole dottrina, le norme maggiormente utilizzate dalle Procure riguardano non tanto le contestazioni di omicidio colposo, quanto gli addebiti per la commissione di delitti contro la pubblica incolumità, come l'art. 437 del codice penale in merito alla rimozione dolosa, od omissione dolosa, di cautele contro gli infortuni sul lavoro, oppure l'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro (art. 451 del codice penale).

Al verificarsi di uno dei "reati presupposto" rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, verranno aperti due distinti procedimenti, uno a carico dell'autore materiale del reato (persona fisica), l'altro a carico della società nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato. Entrambi i soggetti dovranno nominare i rispettivi legali e produrre, ognuno per proprio conto, le proprie memorie difensive.

La peculiarità delle disposizioni introdotte dalla norma è che, secondo quanto previsto dalla normativa, i reati indicati negli artt. 24 e seguenti del D.Lgs. n. 231/2001 si intendono sempre commessi a favore della società, a meno che la stessa non possa dimostrare, attraverso un'adeguata organizzazione posta in essere allo scopo, che il reato è stato commesso dal soggetto eludendo il modello di organizzazione e controllo.

Il sistema di prevenzione aziendale costituisce la principale finalità delle disposizioni emesse in materia di responsabilità di impresa ed è l'unico metodo utilizzabile dalla società per poter

richiedere la mancata applicazione delle sanzioni.

Stante l'attività svolta dall'Azienda si ritiene che soltanto alcuni dei reati previsti fino ad oggi nel predetto Decreto Legislativo, e precisamente quelli oggetto di analisi nella "Parte Speciale" del presente Modello Organizzativo, possano potenzialmente riguardare l'Azienda stessa.

1.1. Struttura del modello organizzativo

Il presente Modello Organizzativo è anzitutto preceduto dall'indice analitico, utile se non indispensabile ai fini di una sua rapida consultazione. Il presente Modello Organizzativo è costituito da una "Parte Generale", da una "Parte Speciale" e dalle "Misure integrative per la prevenzione della corruzione".

Nella Parte Generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto Legislativo ed alle linee guida Confindustria cui il presente Modello Organizzativo è ispirato, vengono illustrate le sue componenti essenziali con particolare riferimento all'OdV ed al sistema disciplinare e sanzionatorio, in relazione alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello Organizzativo stesso.

La Parte Speciale, suddivisa in quattro distinte sezioni, costituisce la concreta attuazione dei principi del Decreto Legislativo nell'ambito della realtà aziendale della Azienda; in particolare:

- la "Parte speciale A)" identifica e descrive la struttura organizzativa della Azienda, i settori di produzione in cui la medesima opera;
- la "Parte speciale B)" identifica e descrive le aree aziendali della Azienda, individuando ed analizzando quelle specifiche fattispecie di reato, tra quelle previste dal Decreto Legislativo, potenzialmente realizzabili in ciascuna delle predette aree aziendali ("aree aziendali a rischio reato"); identificando e descrivendo al contempo le procedure operative ed i controlli preventivi documentali, concretamente adottati dalla Azienda, idonei a ridurre ad una soglia di accettabilità il rischio reato previsto dal Decreto Legislativo;
- la "Parte speciale C)" riporta il Codice Etico, preventivamente approvato dall'azienda, relativo ai reati di natura dolosa ed a quelli di natura colposa previsti dal Decreto Legislativo;
- la "Parte speciale D)", descrive le procedure di archiviazione e di segnalazione del flusso dati all'OdV.

Le Misure integrative per la prevenzione della corruzione, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, ed in ossequio a quanto previsto dalle linee guida ANAC adottate con delibera n. 1134 del 8/11/2017, integrano il presente modello 231 con le

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità, in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. La VERDE SERVIZI S.R.L. ha redatto una Policy Anticorruzione, contenente i principi a cui tutto il personale dipendente, i collaboratori e la dirigenza, deve ispirarsi nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il Modello Organizzativo adottato da VERDE SERVIZI S.R.L. si articola nelle seguenti fasi di progetto:

Analisi Processi Interni

- *Individuazione aree a rischio reato*
- *Individuazione, area per area, dei processi a maggior rischio*
- *Individuazione, all'interno dei singoli processi, degli "snodi a maggior rischio"*

Mappatura dei Rischi Reato (anche T.U. 81/08 e Ambiente)

- *Mappatura dei Rischi Reato (1^ stesura - draft)*
- *Verifica della Mappatura Rischi Reato con la Direzione*
- *Finalizzazione e condivisione della Mappatura Rischi Reato (versione definitiva)*

Elaborazione e Finalizzazione Procedure

- *Progettazione procedure (relative ai rischi individuati in Mappatura)*
- *Verifica della Procedure con la Direzione*
- *Procedure approvate e condivise*

Elaborazione e Finalizzazione Modulistica

- *Progettazione della Modulistica per ciascuna procedura*
- *Verifica dei Moduli predisposti con la Direzione*
- *Finalizzazione dei Moduli e loro approvazione e condivisione con la Direzione*

Elaborazione e Finalizzazione Istruzioni Operative

- *Progettazione delle Istruzioni Operative*
- *Verifica delle Istruzioni Operative con la Direzione*
- *Finalizzazione delle Istruzioni Operative e loro approvazione e condivisione con la Direzione*

Progettazione e redazione del Manuale per l'Assicurazione Rischio Reato e finalizzazione del Codice Etico

- *Progettazione del Manuale e del Codice Etico*
- *Verifica del Manuale e del Codice Etico con la Direzione*
- *Stesura finale di Manuale e Codice Etico, come approvati e condivisi con la Direzione*

Progettazione e redazione del Modello 231/2001 per l'Assicurazione Rischio Reato

- *Progettazione del Modello SARR*
- *Verifica del Modello con la Direzione*
- *Stesura condivisa Modello*

Formazione (erogazione e progettazione materiale didattico)

- *Progettazione Materiale Didattico per pubblicazione sui siti delle società con password*
- *Erogazione Attività Formativa Generale (1gg)*
- *Erogazione Attività Formativa one-to-one (3gg)*

Redazione parte documentale

- *Redazione Atto Nomina OdV*
- *Redazione Statuto OdV*
- *Redazione Format per verifica OdV*
- *Redazione Circolare Informativa Dipendenti*
- *Redazione Circolare Informativa Banche Clienti e Fornitori*
- *Registro Vidimato Attività Formativa*
- *Registro Vidimato Verballi OdV*
- *Registro Vidimato Segnalazioni e Provvedimenti OdV*

Costituzione dell'Organismo di Vigilanza e audit interni in affiancamento all'Organismo di Vigilanza

- *Supporto nella costituzione dell'Organismo di Vigilanza della Società*
- *Affiancamento all'Organismo di Vigilanza (1gg)*

Miglioramento continuo

- *Feed back interno, attività di controllo dell'OdV e proposte migliorative del Sistema*

A tutto quanto indicato occorrerà aggiungere:

- ✓ *Documenti di registrazione*
- ✓ *Leggi e norme*
- ✓ *Documenti di origine esterna*
- ✓ *Definizione degli indicatori necessari a monitorare gli obiettivi quantificabili e misurabili, espressi nel Sistema;*
- ✓ *Progettazione ed attuazione di un piano di verifiche ispettive interne (audit), per valutare l'adeguatezza dell'organizzazione, ai fini del rispetto delle procedure condivise ed approvate*

Così definita l'impalcatura che comporrà il Modello in elaborazione ed il relativo flusso operativo, di seguito indichiamo i contenuti e le modalità di svolgimento di ciascuna fase.

Kick-off meeting

Il progetto ha il suo avvio con la presentazione dello stesso ai principali soggetti interessati,

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

al fine di garantire la più ampia condivisione all'interno dell'Organizzazione. Sarà presentato nell'ambito di un incontro di kick off con la Direzione e con tutte le risorse coinvolte nella gestione aziendale.

L'incontro avrà l'obiettivo di illustrare e finalizzare a tutte le risorse che verranno coinvolte nel progetto, i seguenti aspetti:

✓ *Finalità e obiettivi di progetto*

Illustrazione dell'oggetto di progetto, anche al fine di fugare ogni dubbio sulla invasività e "odiosità" del sistema 231/01, che alcuni potrebbero percepire come persecutorio e sanzionatorio, illustrando come lo stesso rappresenti piuttosto, per tutti i dipendenti dell'Ente, l'occasione per raccogliere e archiviare documentazione che possa, un giorno, se necessario, rappresentare la prova della propria diligenza, trasparenza e piena legalità nella operatività di ciascuno. Come è ovvio il sistema 231/01 non serve e non deve servire a non commettere reati che invece si commettono. Il Sistema 231/01 serve invece, ad offrire al magistrato la prova per tabulas, in caso di avvio di indagini (si badi che per l'avvio di un'indagine è sufficiente anche una falsa anonima segnalazione) che si è operato correttamente e nel solco della legalità.

✓ *Piano di lavoro, modalità e tempi di sviluppo del progetto*

(ivi inclusa l'illustrazione di potenziali criticità e vantaggi insiti nel progetto stesso)

✓ *Individuazione dello spirito del progetto*

sottolineando l'importanza di affrontare lo stesso quale opportunità e momento di crescita delle professionalità aziendali (approccio proattivo: "sviluppare il sistema 231/01 è un'opportunità per migliorare l'organizzazione interna, non un obbligo imposto dall'esterno").

✓ *Raccogliere documentazione e informazioni preliminari*

anche nell'ottica di creare un sistema compatibile e consonante con altri Sistemi di Compliance e Standard eventualmente già in uso all'intero della Società, quali possono essere, ad esempio, i Sistemi Qualità più importanti (Uni En Iso 9001:2008; Iso 14001; SA8000; BS OHSAS 18000; ecc), così che questi possano eventualmente essere successivamente implementati dalla Società senza dover sopportare cambiamenti radicali e, anzi, garantendo la piena integrazione, anche al fine di evitare duplicazione e inutili appesantimenti delle attività.

Analisi Preliminare

Raccolta la documentazione necessaria e le prime informazioni utili si è procederà ad un'analisi di risk assessment, attraverso l'erogazione di check up preliminari ed interviste con le figure responsabili delle aree funzionali a maggior rischio.

Nel corso di tale fase si raccoglierà la documentazione aziendale rilevante e si acquisiranno le ulteriori informazioni necessarie alla elaborazione del Sistema (es. altri Sistemi di compliance attivati all'interno della Società, composizione della compagine societaria, organigramma, funzionigramma, sistema delle deleghe, documenti programmatici, etc.).

Tale lavoro preparatorio consentirà di definire con maggior precisione il piano di dettaglio delle attività di Progetto, coinvolgendo il Responsabile dei Processi ed i responsabili di Funzione interessati a ciascuno degli elementi della normativa di riferimento.

In tale Piano, saranno definite chiaramente funzioni, responsabilità e tempistiche di realizzazione di ciascun processo e attività, al contempo individuando le attività operative da svolgere per ciascuna funzione coinvolta nel Sistema, in ragione dei requisiti richiesti, della situazione organizzativa riscontrata e della specificità della Società in termini di fattori interni/esterni.

Analisi dei Processi

Raccolta la documentazione e le informazioni preliminari e finalizzato il Piano delle attività di progetto, si procederà all'analisi as is dei processi aziendali, allo scopo di individuare all'interno degli stessi, possibili "aree a rischio reato", vale a dire quei settori o processi rispetto ai quali si ritiene astrattamente sussistente il rischio della commissione di fattispecie criminosi del tipo di quelle rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01. Tale analisi sarà effettuata attraverso una accreditata metodologia (Hazard analysis and critical control points), con l'obiettivo di individuare le fasi del processo che possono rappresentare un punto critico.

Nell'ambito della suddetta analisi, si individueranno (con riguardo ai diversi reati presupposto) le c.d. aree "strumentali", ossia le aree che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare la commissione dei reati nelle aree "a rischio reato".

Nell'ambito di ciascuna area a rischio, inoltre si individueranno le attività c.d. "sensibili", ossia al cui espletamento è connesso il rischio di commissione di reati, indicando al contempo i ruoli aziendali coinvolti.

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

Sempre nell'ambito dell'analisi as is, per ciascuna attività sensibile, si individueranno quelle che, in astratto, possono essere le principali modalità di commissione dei reati presi in considerazione. A tal fine, si prenderanno in considerazione lo stato dei controlli aziendali esistenti – interni ed esterni – verificando, ad esempio, il sistema organizzativo, il sistema di attribuzione di procure e deleghe, il sistema di controllo e gestione, nonché le procedure e le istruzioni operative esistenti e ritenute rilevanti ai fini dell'analisi.

Infine si procederà ad un Check Up avente lo scopo di individuare gli elementi rilevanti o anche solo utili al fine di valutare i rischi ai quali l'Ente è esposto.

Tale Check Up avrà le seguenti finalità:

- ✓ Fornire una prima conoscenza della realtà tecnica ed organizzativa della Società, delle persone e dei rispettivi comportamenti/atteggiamenti;
- ✓ Individuare, nell'ambito dei principali macro-processi, processi e sottoprocessi inerenti al Sistema 231;
- ✓ Individuare i punti critico o sensibili, all'interno di ciascun processo e sottoprocesso, ossia nei quali può annidarsi il rischio di commettere un reato del tipo di quel li indicati dal Decreto in parola;
- ✓ Verificare ed eventualmente o rideterminare il piano di lavoro proposto, al fine di verificarne in itinere la rispondenza agli obiettivi, le modalità e i tempi di realizzazione.

Mappatura rischi reato

Durante questa fase, saranno analizzati i risultati ottenuti nella fase "Analisi processi interni", sulla base dei quali si progetterà un Sistema A Matrice Tridimensionale (Abell) incrociando da un lato, gli articoli del Codice Penale (ovviamente limitatamente ai cosiddetti "reati presupposto" di cui al Decreto in parola), dall'altro, i punti sensibili individuati (critical points) e nel terzo asse l'area aziendale interessata.

Elaborazione e finalizzazione delle Procedure

Le procedure sono un elemento fondamentale del Sistema Organizzativo 231 e hanno l'obiettivo di:

- ✓ formalizzare i compiti e le responsabilità degli organi aziendali che intervengono nel processo;
- ✓ attribuire la necessaria autorità funzionale ad un'apposita figura manageriale (process manager), che ha il compito di coordinare tutto il processo nella sua interezza;
- ✓ raggruppare le attività in un'unica unità organizzativa ed individuare i responsabili.

È il sistema migliore per stabilire e sapere in ogni momento “chi fa” “che cosa” e “quando”, tre informazioni fondamentali per assicurare la rintracciabilità della responsabilità.

Le procedure sono state elaborate a partire dall'analisi dell'as is e sulla base delle risultanze della mappatura dei rischi. Sono state discusse e finalizzate di concerto con la Direzione, anche con il coinvolgimento delle ulteriori figure interessate all'interno dell'Ente.

Elaborazione e finalizzazione della Modulistica

Elaborate le procedure, si procederà alla elaborazione della modulistica a corredo di ogni singola procedura. Sono i documenti e/o schede di riscontro (format) sui quali registrare “cosa è stato fatto”, “da chi” e “quando”.

Ripercorrere la modulistica consente, in ogni momento, di ricostruire una data attività sulla quale si sta indagando, individuando **cosa** le persone che vi hanno lavorato hanno fatto, **quando** e **perché**.

Sono documenti particolarmente rilevanti sia nell'interesse dell'Ente che nell'interesse personale dei singoli dipendenti, potendo attraverso essi ricostruire gli eventi e quindi, per l'azienda poter ricostruire gli accadimenti e poter individuare le responsabilità e, per i dipendenti, poter provare, anche a distanza di tempo, di aver operato con trasparenza, legalità e nel rispetto delle procedure.

Possono essere offerti al Magistrato, ove richiesto o comunque utile, come elementi a discolta, il cui valore di prova è molto forte perché controllati, in itinere da più persone e in tempi non sospetti.

Elaborazione e finalizzazione delle Istruzioni Operative

Le Istruzioni Operative, che rispetteranno per quanto possibile quelle già in essere in azienda, specificheranno le modalità attuative o di controllo di ciascuna attività. Anche le istruzioni operative saranno formalizzate in appositi documenti, che saranno comunicati ai

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

dipendenti. Come la Modulistica, anche le Istruzioni Operative consentiranno di formalizzare, tempo per tempo in appositi format, le attività svolte, al fine di poter offrire la prova al Magistrato di aver operato nel pieno rispetto della legalità. Hanno anch'esse valore di elemento a discolta, particolarmente affidabile stante i controlli incrociati operati da più persone sulle affermazioni ivi contenute

Progettazione e redazione del Manuale per l'Assicurazione Rischi Reato

Il Manuale per l'Assicurazione Rischi Reato, di carattere generico e preliminare rispetto alla progettazione del Modello Organizzativo specifico, è stato redatto con l'obiettivo, da un lato di dare una puntuale illustrazione dei contenuti del D. Lgs. 231/01 e dall'altro di definire la struttura, lo scopo ed il campo di applicazione del Sistema 231, al contempo individuandone i requisiti, richiamando le procedure predisposte e descrivendo le interazioni tra i processi.

Durante la redazione del Manuale, si è proceduto inoltre alla verifica ed aggiornamento del Codice Etico.

Il Sistema 231 descritto nel Manuale coinvolge tutte le funzioni secondo le responsabilità specifiche definite all'interno del Sistema stesso. Esso sovrintende alle attività proprie dei processi ed è uno dei documenti sulla base dei quali si è elaborata la Risk Management Road Map.

Progettazione e redazione del Modello 231/01 per l'Assicurazione Rischi Reato

Il Modello 231 è il documento di avvio del Sistema Organizzativo 231 e sarà sviluppato nel rispetto di quanto descritto nel Manuale e nelle Linee Guida di categoria, nonché nel rispetto di quanto tempo per tempo elaborato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. Rispetto al Manuale ha compiti di dettaglio più specifici.

Il Modello così elaborato per la specifica impresa, tratterà argomenti essenziali ai fini della costruzione e implementazione del Modello Organizzativo 231 intesi nella accezione forse più ampia di vero e proprio "Sistema Assicurazione Rischi Reato".

Coerentemente con quanto indicato dalle principali Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria in materia di 231, il Modello è stato suddiviso in una Parte Generale e in più Parti Speciali.

La Formazione

La formazione, oltre che essere obbligatoria, ha un ruolo di primaria importanza sin dalle prime fasi di sviluppo del Progetto, allo scopo di orientare e coinvolgere tutte le risorse aziendali mettendole così in condizioni di rispettare il modello adottato.

Ai fini di una efficace implementazione del Sistema, è necessario svolgere interventi formativi che coinvolgano le risorse interne dell'Ente, anche attraverso riunioni di Gruppo - rivolte all'esame della normativa di riferimento, alla definizione delle procedure necessarie e alla valutazione degli output elaborati - nonché attraverso l'apprendimento attivo (affiancamento) sulle nuove procedure di volta in volta da attivare.

Il tutto sarà sviluppato su file Word e/o Power Point oltre che su materiale cartaceo, in maniera che possa essere eventualmente pubblicato sul sito della Società ovvero trasmesso per vie telematiche, così da essere reso facilmente fruibile ai dipendenti senza vincolo di luogo e/o orario.

In ogni caso, è assolutamente necessario che la Direzione proceda sempre ad un successivo e documentato - accertamento dei livelli di apprendimento in materia di 231.

Redazione parte documentale

La Dottrina e la Magistratura hanno in più occasioni individuato gli elementi che, nella fase di avvio del Sistema 231, devono essere attuati:

- ✓ Statuto OdV;
- ✓ Format di supporto per verifiche minime dell'OdV, al quale è comunque lasciato il compito di valutare ed attuare in piena autonomia e indipendenza, controlli più pregnanti, caso per caso.
- ✓ Circolare Informativa Dipendenti;
- ✓ Circolare Informativa Banche Clienti e Fornitori;
- ✓ Registro (eventualmente vidimato) dell'Attività Formativa;
- ✓ Registro (eventualmente vidimato) dei Verbali OdV;
- ✓ Registro (eventualmente vidimato) delle Segnalazioni da parte dei dipendenti e Provvedimenti OdV.

Miglioramento continuo

Durante la fase di implementazione del Sistema, saranno effettuate verifiche e analisi periodiche circa la bontà del Sistema adottato – anche alla luce delle più recenti modifiche a livello normativo, di dottrina e/o giurisprudenziali – al fine di individuare possibili aree di miglioramento, con relativa eventuale formulazione di piani d'azione per

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

l'implementazione di sistemi di controllo ulteriori (c.d. gap analysis). Ciò sarà possibile, in particolare, grazie alla costante attività di controllo e proposta da parte dell'OdV.

L'OdV avrà, infatti, per Statuto, il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello (ivi incluso il Codice Etico) e delle Procedure ad esso connessi, suggerendo all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni. A loro volta gli Organi e i dipendenti della società dovranno suggerire all'OdV modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo 231 che, a loro giudizio, possano essere fonti di miglioramento.

In ogni caso, l'Organo di Governo é responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso ovvero di integrazioni legislative che determinino nuovi reati presupposto.

1.2. Sanzioni

Nell'articolo 9 del D.Lgs. n. 231 del 2001 sono elencate le possibili sanzioni conseguenti all'affermazione di responsabilità dell'ente.

Sono di 4 tipi:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca di una licenza o di una concessione o di una autorizzazione; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l'esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti, sussidi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

A proposito della sanzione pecuniaria, l'articolo 10 del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede un meccanismo di irrogazione ispirato ad un modello tedesco.

Il giudice, dopo avere valutato una serie di elementi (gravità del fatto, grado di responsabilità dell'ente, condizioni economiche dell'ente) commina a titolo di sanzione un certo numero di «quote» (minimo 100; massimo 1.000), stabilendo anche il valore della singola quota (da euro 258 a euro 1.549).

1.3. Il modello organizzativo quale esimente della responsabilità amministrativa: il contenuto degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 231 del 2001

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il legislatore ha introdotto, anche nel nostro ordinamento, una possibile forma di responsabilità delle persone giuridiche per illeciti penali commessi da soggetti legati alla società da particolari rapporti, i quali abbiano illegalmente agito per conto e nell'interesse dell'ente ovvero abbiano comunque avvantaggiato lo stesso.

L'art. 5 indica quali siano i soggetti il cui comportamento criminoso è in grado di determinare una responsabilità amministrativa dell'ente societario e specifica anche i requisiti che la condotta di tali persone deve possedere per dare luogo ad un procedimento avverso la persona giuridica. Tuttavia il legislatore non ha ritenuto corretto prevedere sempre e comunque una responsabilità della società per fatti commessi da suoi dipendenti ed ha individuato alcune ipotesi in cui l'ente non deve essere chiamato a rispondere del fatto altrui.

Tali ipotesi in cui l'ente può andare esente da ogni responsabilità sono indicate in due disposizioni, relative rispettivamente alla condotta dei soggetti che rivestono e svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché delle persone che sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti predetti.

In particolare, in base all'art. 6 del decreto in commento, se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1, lettera a), ovvero da quanti rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, la società non assume alcuna forma di responsabilità se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)".

Il comma secondo della stessa disposizione prevede poi che "in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

In base all'art. 7 del medesimo testo legislativo, invece, nel caso previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b), ovvero con riferimento a soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente, *"l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*. Tuttavia, tale inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non può dirsi sussistente *"se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*, e tale modello deve prevedere *"in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio"*. In particolare, in base al comma 4 dello stesso art. 7, l'adozione di un modello organizzativo può dirsi effettivamente efficace ed idoneo ad escludere la responsabilità della società quando venga assicurata:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In entrambi i casi, la volontà del legislatore di individuare ipotesi in cui la responsabilità della

società possa ritenersi insussistente si giustifica con l'intento di subordinare l'esistenza di tale forma di "colpevolezza" dell'ente non solo alla ricollegabilità sul piano oggettivo del reato all'ente, ma anche alla possibilità di rimproverare alla persona giuridica una condotta disdicevole, sotto il profilo di una cattiva organizzazione.

2. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA

Per effetto di quanto disposto dall'art. 6, 3° comma del Decreto Legislativo, Confindustria ha emanato le proprie "LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO". Nella versione aggiornata il percorso indicato dalle predette Linee Guida può essere schematizzato nei seguenti punti fondamentali:

- a) Individuazione delle Aree di attività aziendale e definizione dell'organigramma e del mansionario, predisposizione della mappa delle Aree aziendali a rischio;
- b) Analisi dei rischi potenziali in relazione a ciascuna Area aziendale predisposizione di una mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle Aree a rischio;
- c) Progettazione e costruzione di un sistema di procedure operative e di controlli preventivi documentali che riducano il rischio a "rischio accettabile", descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del Sistema nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.

Il sistema di controllo preventivo, di cui al precedente punto c), rende necessaria la predisposizione (e conseguente descrizione):

- di un codice etico riferito ai reati considerati;
 - di un sistema organizzativo (organigramma, mansionario, controlli) sufficientemente formalizzato circa responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
 - di procedure (manuali ed informatiche) regolanti lo svolgimento delle attività ed i relativi controlli;
 - di un sistema di poteri autorizzativi e di firma, nonché di un sistema di controllo di gestione idoneo a far emergere situazioni di criticità generale e/o particolare;
 - di un sistema di comunicazione al personale e di sua formazione ed addestramento adeguati.
- Inoltre il sistema di controllo preventivo, di cui al precedente punto c), in relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela e sicurezza sul lavoro, rende necessaria la predisposizione (e conseguente descrizione):

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

- di un codice etico riferito ai reati considerati;
- di un sistema organizzativo con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'Azienda a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore; ciò riservando particolare attenzione alle specifiche figure operanti in materia di sicurezza i sensi del T.U.S.;
- di un sistema di formazione ed addestramento al personale adeguati;
- di un sistema di comunicazione e coinvolgimento del personale;
- di un sistema di gestione operativa correlato ad un sistema di controllo sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro coerente ed integrato alla gestione complessiva dei processi aziendali;
- di un sistema di monitoraggio della sicurezza secondo due livelli: (i) un primo livello svolto dalle risorse interne dell'Azienda, sia in autocontrollo da parte di ciascun singolo operatore, sia da parte degli altri soggetti esercenti funzioni in tema di sicurezza; (ii) un secondo livello attinente alla funzionalità del sistema preventivo adottato, tale da consentire l'adozione di ogni necessaria decisione strategica, condotto da personale competente, obiettivo e imparziale nonché indipendente dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

Il sistema di controllo preventivo, inoltre, deve rispettare i seguenti principi di controllo:

- ogni operazione, transazione ed azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- i controlli devono essere documentati. Oltre a ciò, si rende necessario quanto segue:
 - a) predisposizione di un sistema disciplinare e sanzionatorio adeguati, per l'ipotesi di violazione delle norme del Codice Etico nonché delle procedure previste dal modello di organizzazione, gestione e controllo; ciò nel rispetto dell'art. 7 della L. n. 300/1970 nonché di ogni altra previsione normativa disciplinante i profili sanzionatori nell'ambito del lavoro subordinato;
 - b) creazione dell'Organismo di Vigilanza, quale organo munito dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità ed azione, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo nonché di curarne l'aggiornamento.

La presunzione di conformità del modello 231 nella sicurezza del lavoro

Nel campo della prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il legislatore ha dettato un pur generale e provvisorio criterio relazionale tra Linee Guida UNI-INAIL del 2001 e British Standard OHSAS 18001:2007 da un lato, e modello 231 dall'altro. L'art. 30, comma 5, del Testo Unico in materia (D.Lgs. 81 del 2008) ha introdotto una presunzione di idoneità di quel modello 231 che sia conforme alle citate norme tecniche, o, più precisamente, ne ha stabilito una presunzione di conformità ai requisiti del modello 231 come esplicitati nei primi 4 commi dell'art. 30 e “per le parti corrispondenti”. Precisano poi le Linee Guida: purché il modello non sia soltanto “adottato” ma anche “efficacemente attuato”, come chiaramente vogliono gli artt. 6, comma 1, lett. a) e 7, comma 2 del Decreto. E salvo che, naturalmente, siano rispettati i requisiti specifici prescritti dal Decreto stesso.

Si tratta dell'unica indicazione del legislatore in materia di rapporti tra sistemi di gestione e modello 231. L'ordinamento giuridico, per il resto, non se ne occupa. Non solo perché è cosa buona che un qualsivoglia legislatore si astenga sempre dal voler dettare norme di dettaglio che rischierebbero di dare la stura a interventi capaci di condannare le imprese in veri e propri gineprai.

Le aziende che hanno implementato (seriamente) i propri sistemi di gestione – compreso quello derivante dal modello 231 - hanno certamente competenze, saperi, cultura, esperienza e buon senso per fronteggiare senza indebite intromissioni l'esigenza di fare di molteplici norme e direttive interne, procedure e istruzioni operative, un corpus articolato ma tendenzialmente unitario; da gestire con efficienza, in modo da renderlo non solo compatibile ma, se possibile, addirittura idoneo alle esigenze del business.

Non si tratta di un compito facile. Esso può senz'altro essere agevolato dalla progressiva combinazione/integrazione/semplicificazione di tipo formale e documentale.

In più, ferma restando l'autonomia di ciascun sistema di gestione, è necessario ricondurre i vari sistemi in capo ad un'unica cabina di regia, rispondente al top-management/alta direzione ovvero con essa coincidente. Decisioni, impegni strategici come quelli sui sistemi di gestione, non sono delegabili a livelli gerarchici inferiori, il che non significa che poi quei sistemi possano funzionare se non camminano sulle gambe di tutte le funzioni aziendali.

La specificità del modello 231

Le Linee Guida affermano che “la sola adozione di un sistema di gestione certificato, per di più non assistito da presunzione di conformità, non può mettere l'impresa al riparo da responsabilità da reato”. Esse rammentano che i requisiti di conformità al Decreto sono

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

differenti da quelli previsti per i vari standard in materia di Qualità, Ambiente, Privacy, Sicurezza nei luoghi di lavoro, Responsabilità sociale, ecc. L'esempio più eclatante riguarda la costituzione e funzione dell'Organismo di vigilanza, con il relativo sistema di flussi informativi e di controlli, che non trova riscontro negli altri sistemi di gestione. Così vale anche per il sistema disciplinare, ovvero per quell'apparato di norme preordinate a sanzionare comportamenti inottemperanti dei vari protagonisti della vita aziendale. In buona sostanza il riconoscimento preventivo della specificità e reciproca autonomia è la migliore premessa al dialogo tra i due mondi.

3. LINEE GUIDA A.N.A.C.

Nel rispetto delle proprie competenze l'ANAC, con delibera n. 1134 adottata l'8 novembre 2017, ha approvato in via definitiva le *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*. Esse linee guida, nel riordinare la materia delle società partecipate alla luce del nuovo quadro normativo (come disciplinato principalmente dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, insieme al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100), in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, prevedono (al punto n. 3 delle linee guida) che le società integrino, ove adottato, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Nella programmazione delle misure, come specificato dall'A.N.A.C., gli obiettivi organizzativi ed individuali ad esse collegate assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società o dell'ente. Queste misure devono far riferimento a tutte le attività svolte, ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tenga luogo del piano di prevenzione della corruzione, anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Dette misure, specifica l'ANAC, se riunite con quelle adottate in attuazione del d.lgs. 231/2001, devono essere collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Le misure volte alla prevenzione della corruzione ex l. 190/2012, sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione, in stretto coordinamento con l'Organismo

di vigilanza, e sono adottate dall'organo di indirizzo della società (sul punto, le linee guida tendono altresì a precisare che l'attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012, non può essere affidata a soggetti estranei alla società). Una volta adottate le misure, ad esse viene data un'adeguata pubblicità sia all'interno della società stessa, sia all'esterno mediante la loro pubblicazione sul sito web della società.

4. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DELL'AZIENDA

Con il D.Lgs. n. 231/2001 è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

In un primo tempo le fattispecie di reato affrontate riguardavano reati contro la Pubblica Amministrazione (come corruzione, malversazione, concussione, eccetera), di recente, il D.Lgs. n. 61 del 2002 ha esteso l'applicazione di tale normativa ai reati in materia societaria previsti dal codice civile. Tra i reati societari riveste particolare interesse il reato di false comunicazioni sociali, in quanto riferito al bilancio.

L'interesse verso l'introduzione di tale normativa in tema di auditing nasce dalla previsione, in tale disciplina, di un importante elemento di novità: l'adozione, da parte dell'azienda, di modelli di organizzazione, gestione e controllo, esonera, sotto determinate condizioni, dalla responsabilità e dalle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive.

La legge prevede che l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo sia facoltativa e non obbligatoria. L'eventuale mancata adozione non è soggetta, di conseguenza, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

L'adozione del modello diviene essenziale per poter beneficiare di tale sorta di "scudo".

4.1. Il sistema di controllo interno come modello di prevenzione

Il Legislatore, nel disciplinare il modello "di salvaguardia" che consente di escludere le sanzioni conseguenti ad un eventuale reato, fa riferimento, in linea generale, all'insieme di criteri utilizzati per definire i tratti essenziali di un adeguato sistema di controllo interno.

Il sistema di controllo interno è definibile come: l'insieme dei processi attuati dagli Amministratori, dal Consiglio di Amministrazione, dal management e dal personale di una organizzazione, finalizzato a fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

rientranti nelle seguenti categorie:

1. efficacia ed efficienza delle attività operative;
2. attendibilità delle informazioni contabili ed extracontabili, sia per i terzi che a fini interni;
3. conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne;
4. salvaguardia dei beni aziendali.

Il terzo obiettivo riguarda proprio il rispetto di norme e regolamenti. Per quanto non assoluta, la ragionevole sicurezza che i sistemi di controllo interno devono garantire si basa su un disegno architettonico che si dimostri coerente e solido nel corso del tempo. La predisposizione di costose strutture ed appesantimenti burocratici potrebbero tuttavia rivelarsi inadeguati nella pratica ed essere considerati inidonei dal giudice, chiamato a pronunciarsi concretamente sulla "tenuta" del modello di salvaguardia adottato. Il sistema di controllo deve garantire la "ragionevole sicurezza" e diviene, pertanto, indispensabile definire tale concetto che assume, in tale contesto, valore legale. Ragionevole certezza significa che il giudice, a fatti avvenuti, può essere chiamato a decidere quanto affidabile fosse il sistema in essere e quanto efficace sia stata l'azione di verifica attuata dagli organismi preposti. L'adozione di metodologie e standard di svolgimento dell'attività può costituire un importante elemento oggettivo su cui basare giudizi e valutazioni. La norma si limita, peraltro, ad indicare solo alcune delle caratteristiche essenziali.

4.2. I componenti ed i protocolli del sistema di controllo preventivo

I componenti ed i protocolli più rilevanti del sistema di controllo preventivo attuato dalla Azienda sono:

- il codice etico;
- il sistema organizzativo formalizzato;
- il sistema informativo;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- il sistema di controllo di gestione;
- le comunicazioni al personale e la sua formazione.

4.2.1. Il Codice Etico

L'Azienda ha provveduto ad adottare un Codice Etico in relazione ai comportamenti che possono

integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, che costituisce la base su cui è stato costruito il sistema di controllo preventivo; Codice Etico che è stato approvato con relativa delibera.

4.2.2. Il sistema organizzativo formalizzato

Il sistema organizzativo adottato dall'Azienda è sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene:

- all'attribuzione di responsabilità;
- alle linee di dipendenza gerarchica;
- alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.

Tale sistema è opportunamente regolato al fine di assicurare - in termini di puntuale determinazione di responsabilità e competenze - una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni. In altri termini, l'ente ha conferito un assetto formalizzato, strutturato ed attuato costantemente alle modalità di svolgimento dei poteri decisionali: esprime in modo chiaro, quindi, quali soggetti hanno dei poteri gestionali; per quali tipologie di attività; per quale estensione economica.

4.2.3. Il sistema informativo

Il sistema informativo regola lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrature; approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, intermediari).

Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio.

In questo campo, specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, fra cui abbinamento firme; riconciliazioni frequenti; supervisione; separazione di compiti con la già citata contrapposizione di funzioni, ad esempio fra la funzione acquisti e la funzione finanziaria.

In ogni caso sono sempre salvaguardati i principi di:

- trasparenza;
- verificabilità;
- inerenza all'attività aziendale.

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

4.2.4. I poteri autorizzativi e difirma

I poteri autorizzativi e di firma sono stati assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, essendosi prevista, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

4.2.5. Il sistema di controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione adottato è in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare. Funzionale a questo obiettivo è la l'intervenuta definizione di opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato e l'adozione di processi di risk assessment interni alle singole funzioni aziendali.

4.2.6. La comunicazione al personale e sua formazione

Con riferimento alla comunicazione, essa riguarda non solo il codice etico ma anche gli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La comunicazione effettuata è: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Accanto alla comunicazione, viene sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari, teso ad illustrare le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.

4.2.7. La policy anticorruzione

La società ha adottato una policy anticorruzione, al fine di regolamentare i comportamenti e i principi ai quali si ispira l'azienda e ai quali devono uniformarsi dipendenti, collaboratori e dirigenza.

4.3. Valutazione dei rischi residui ed applicazione dei principi di controllo

Le componenti sopra descritte si integrano organicamente in un'architettura del sistema che rispetta una serie di principi di controllo, fra cui: Ogni operazione, transazione, azione deve essere:

- verificabile;
- documentata;
- coerente;
- congrua.

Per ogni operazione esiste un adeguato supporto documentale su cui si può procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuano chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

Il sistema garantisce l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre:

- a nessuno vengono attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Documentazione dei controlli: il sistema di controllo documenta (attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. Identificazione dell'organismo di vigilanza e sue funzioni

L'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati, secondo quanto richiesto dalla norma, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b) *affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'Organismo).*

L'affidamento di detti compiti all'Organismo e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità. L'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica da parte dell'organismo a ciò deputato.

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere. Per una corretta configurazione dell'Organismo è necessario valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

Tali compiti di analisi possono essere così classificati:

- a) *vigilanza sull'effettività del modello*: la verifica sulla coerenza tra comportamenti concreti e modello generale, esistente "sulla carta";
- b) *disamina in merito all'adeguatezza del modello*, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti. È caratteristica propria, ad esempio, di un modello solido, valutabile alla stregua di una seria costruzione organizzativa (anche in sede giudiziale), la sussistenza di un equilibrato apparato sanzionatorio;
- c) *analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del modello*. Un sistema di prevenzione considerato come valido, in un dato momento storico, può manifestare la necessità di una analisi critica, che lo renda conforme ai mutamenti ambientali ed, in particolare, idoneo alla prevenzione di fattispecie di rischio di nuova insorgenza;
- d) *sviluppo del necessario aggiornamento, in senso dinamico, del modello, ovviamente nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti*.

Tale cura si realizza in due momenti distinti ed integrati:

- *presentazione di proposte di adeguamento* del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed Organizzazione, Amministrazione, eccetera, o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;
- *follow-up*, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

5.2. Funzioni, composizione, requisiti e poteri dell'organismo di vigilanza

Le funzioni dell'OdV si possono evincere sia dalla lettera degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231, sia dalla pratica aziendale da tempo "istituzionalizzata" dalle Associazioni di categoria.

Per espressa previsione normativa l'OdV ha il compito di:

- a) vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello (da cui deriva l'onere di segnalare all'organo dirigente le violazioni che possono comportare l'insorgere di responsabilità in capo all'ente);
- b) curare l'aggiornamento del modello (anche mediante la formulazione di specifiche proposte

all'organo dirigente).

Più in particolare, è stato osservato che l'OdV deve vigilare:

- a) sull'effettività del modello;
- b) sull'adeguatezza del modello;
- c) sul mantenimento dei requisiti di solidità e funzionalità del modello.

L'OdV deve inoltre verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Per espressa previsione normativa (art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 231/2001), negli enti di piccole dimensioni i compiti dell'OdV possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. Recentemente, per effetto dell'art. 14, comma 12, della legge n. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", in vigore dal 1° gennaio 2012, è stato inserito nell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, il comma 4 bis, il quale prevede che: *"nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza..."*. Tuttavia, salvi gli *"enti di piccole dimensioni"* e le *"società di capitali"*, l'individuazione dei soggetti deputati a ricoprire tale ruolo non è espressamente prevista dalla legge; nel silenzio normativo è stato ritenuto che è lecito optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva, tenendo conto, naturalmente, che il fine di tale organismo è di assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente.

Secondo le best practices i requisiti che un OdV deve rispettare sono i seguenti:

- a) autonomia e indipendenza, per la cui realizzazione l'OdV deve:
 - essere un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - avere la possibilità di riferire direttamente al Consiglio di Amministrazione;
 - essere privo di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
 - disporre di autonomia di spesa;
 - non essere soggetto al sindacato di altro organismo della struttura aziendale;
 - avere libero accesso alle funzioni dell'ente senza necessità di consenso preventivo;
 - avere la possibilità di avvalersi di tutte le strutture dell'ente e dei suoi consulenti;
- b) professionalità, il cui connotato deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività; a tal fine deve essere composto da soggetti

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

dotati di specifiche competenze nelle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, "penalistico" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza, affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni;

- c) continuità di azione, tale principio garantisce un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo; esso è favorito dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e "priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari". Per la realizzazione di tale principio è necessario che l'OdV sia in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

In altri termini, sia la composizione che i poteri dell'OdV devono essere letti tenendo presente che i principali fini di tale organismo sono:

- a) vigilare su un modello di organizzazione deputato alla prevenzione di particolari reati;
- b) informare l'organo dirigente delle eventuali violazioni idonee a generare una responsabilità in capo all'ente.

Sotto questo aspetto, pertanto, deve ritenersi che i poteri dell'OdV siano esclusivamente di iniziativa, controllo e di informazione, con esclusione di qualsivoglia potere impeditivo, disciplinare o sanzionatorio nei confronti di comportamenti illeciti posti in essere da soggetti apicali e/o dall'amministratore unico.

5.2.1. Autonomia e indipendenza

Queste qualità si ottengono con l'inserimento dell'OdV in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo Vertice operativo aziendale - esempio l'Amministratore Unico - ma anche al Collegio sindacale. A questa collocazione deve accompagnarsi, inoltre, la non attribuzione di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne minerebbero l'obiettività di giudizio nell'attività di verifica sui comportamenti e sul Modello.

5.2.2. Professionalità

Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'OdV deve possedere per

poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale.

È evidente il riferimento - a titolo esemplificativo:

- al campionamento statistico;
- alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi;
- alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; eccetera);
- al flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza;
- alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari;
- ad elementi di psicologia;
- alle metodologie per l'individuazione di frodi; eccetera.

Tali tecniche possono essere utilizzate:

- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo);
- in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche - le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio di tipo consulenziale);
- correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati.

5.2.3. Continuità d'azione

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso quale è quello delineato, si rende necessaria la presenza di una struttura interna dedicata all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico- finanziari.

Ciò non esclude, peraltro, che questa struttura possa fornire, come già detto, anche pareri consultivi sulla costruzione del Modello, affinché questo non nasca già con punti di debolezza o falle in riferimento ai reati che si intende evitare: pareri consultivi, infatti, non intaccano l'indipendenza e l'obiettività di giudizio su specifici eventi.

5.3. Obbligo di informazione nei confronti dell'OdV

La norma prevede un obbligo di informazione all'organismo, che sembra concepito quale

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Tale obbligo di informazione all'Organismo sembra quindi rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato e riguarda:

- a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, eccetera);
- b) le anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Ad esempio, le informazioni potranno riguardare:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato previste dalla norma;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Le informazioni fornite all'organismo di controllo mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli.

Infine, come nelle esperienze straniere ed in particolare le Federal Sentencing Guidelines statunitensi ed i relativi Compliance Programs, l'obbligo di informazione dovrà essere esteso anche ai dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati in

specie all'interno dell'ente o a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento che l'ente è tenuto ad emanare nell'ambito del Modello disegnato dal D.Lgs. n. 231/2001 (i cosiddetti codici etici). Questo non significa incentivare il fenomeno del riporto dei cosiddetti rumors interni (whistleblowing), bensì realizzare un sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segua la linea gerarchica e che consenta al personale di riferire casi di violazione di norme da parte di altri all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni.

In virtù del principio di autonomia, sembra corretto ritenere che le informazioni ad fornite all'OdV siano propedeutiche solo al miglioramento delle attività di pianificazione dei controlli e non comportino, pertanto, alcun obbligo di agire in capo all'OdV, essendo rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di attivarsi o meno.

5.4. I profili penali della responsabilità dell'organismo di controllo

Secondo la previsione dell'art. 40, comma 2, del codice penale, in base al quale *"non impedire un evento, che si ha L'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"*, l'Organismo di controllo potrebbe risultare punibile a titolo di concorso omissivo nei reati commessi dall'ente, a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'attuazione di modelli organizzativi allo stesso attribuito.

L'obbligo di vigilanza non comporta di per sé l'obbligo di impedire l'azione illecita: esso, e la responsabilità penale che ne deriva, sussiste solo quando il destinatario è posto nella posizione di garante del bene giuridico protetto.

All'organo di controllo sono devoluti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati ma al funzionamento ed all'osservanza del Modello, all'aggiornamento e all'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento.

6. SISTEMA SANZIONATORIO DISCIPLINARE IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO MEDESIMO

6.1. Principi generali

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del D.lgs. 231/2001, ed è diretto a sanzionare la violazione delle prescrizioni del MOG. Le sanzioni del sistema disciplinare sono state modulate sulla tipologia di rapporto intercorrente tra i soggetti destinatari del MOG e la società.

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5, c.1, lett. b), del Decreto, la gamma di sanzioni e le modalità di contestazione degli addebiti coincidono con quelle previste nel relativo contratto collettivo nazionale (CCNL Fise Assoambiente).

Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5, c.1, lett. a), in ragione dell'autonomia funzionale delle prescrizioni del MOG, sono stati elaborati autonomi modelli sanzionatori, integrati con le disposizioni del codice civile ritenute rilevanti. Infine, per i collaboratori esterni, fornitori e consulenti, sono state previste apposite clausole interne relativi contratti.

L'applicazione di sanzioni disciplinari prescinde dalla eventuale instaurazione di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione. Dell'instaurazione e dell'esito del procedimento disciplinare è sempre data comunicazione all'OdV.

6.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili sono proporzionati alla gravità delle violazioni, valutata in base agli elementi di seguito indicati:

- a) rilevanza degli obblighi violati: violazioni che possano compromettere l'efficacia generale del modello a prevenire i reati "presupposto"; violazioni che integrino esse stesse reato o che siano finalizzate alla sua commissione; violazioni che riguardano prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) violazioni che riguardano prescrizioni in materia di anticorruzione e trasparenza;
- c) elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa;
- d) livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- e) condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione;
- f) reiterazione (da intendersi come compimento per la seconda volta) delle condotte inosservanti (sebbene non si possa tener conto dei fatti per i quali sono state irrogate sanzioni disciplinari, una volta decorsi due anni dalla loro applicazione);
- g) entità del danno o del pericolo a cui si espone la società in conseguenza della violazione del MOG.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzioni più grave.

6.3. Sanzioni per i soggetti di cui all'articolo 5 comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001

6.3.1. Ambito applicativo

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'articolo 5, c.1, lett. b) del D.lgs

231/2001, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale di VERDE SERVIZI S.R.L.

6.3.2. Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al presente capo, è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo verbale (che non necessita di preventiva contestazione): Tale sanzione si applica nel caso di violazione colposa del MOG, che non possa compromettere l'efficacia del MOG a prevenire i reati "presupposto".

b) ammonizione scritta: Tale sanzione si applica nei casi di reiterazione del fatto integrante l'ipotesi precedente.

c) multa, in misura non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base parametrica: Tale sanzione si applica: (i) nei casi in cui il fatto sanzionato col rimprovero scritto venga compiuto nuovamente; (ii) nei casi di violazione colposa in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico dell'autore della violazione o per la rilevanza degli obblighi, possa essere compromessa l'efficacia del MOG a prevenire i reati "presupposto". Sono sempre considerati rilevanti gli obblighi:

- in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- quelli finalizzati: alla formazione e attuazione delle decisioni dell'ente; alla gestione delle risorse finanziarie; a garantire l'effettivo esercizio di poteri di iniziativa e controllo da parte dell'Odv;
- quelli riguardanti le procedure concernenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- quelli inerenti gli obblighi di trasparenza ed anticorruzione.

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni: Tale sanzione si applica: (i) nei casi di reiterazione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa; (ii) nei casi di violazione dolosa del MOG, al di fuori delle ipotesi per le quali è previsto il licenziamento; (iii) nei casi di violazione del MOG che integri reato colposo "presupposto", al di fuori delle ipotesi per le quali è previsto il licenziamento.

La medesima sanzione sarà, altresì, applicata nei casi di inosservanza delle misure di tutela previste per il segnalante di cui all'art. 6, comma 2 bis D.Lgs. 231/2001 e nei casi di effettuazione con colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

e) licenziamento: Tale sanzione si applica: (i) nei casi di reiterazione delle violazioni che danno luogo all'applicazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; (ii) nei casi di violazione dolosa del MOG che integri un reato "presupposto" doloso o che sia finalizzata alla sua commissione; (iii) nei casi di violazione dolosa del MOG che possa compromettere la sua efficacia generale.

Costituiscono inoltre violazioni per cui è sempre previsto il licenziamento:

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

- in caso di realizzazione dei delitti colposi previsti dal decreto: l’aver agito nonostante la previsione dell’evento; quando si verifichi una pluralità di eventi lesivi;
- la violazione del sistema di controllo attraverso l’alterazione o la distruzione della documentazione prevista dalle procedure ovvero la predisposizione di documentazione non veritiera volta ad ostacolare i poteri di controllo dell’Odv;
- l’effettuazione con dolo di segnalazioni ex art. 6, comma 2bis, D.Lgs. 231/2001 che si rivelino infondate;
- l’adozione di misure di natura discriminatoria o ritorsiva collegate alle segnalazioni di cui all’art. 6, comma 2 bis, D.lgs. 231/2001. Tra tali misure si assumono come rilevanti, non solo il licenziamento e il demansionamento, ma anche quelle che, quantunque in maniera non diretta e palese, si risolvano nell’ingiustificato peggioramento delle condizioni di lavoro.

6.3.3. Adozione dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione dell’Organismo di vigilanza, a cui spetta il compito di condurre le indagini interne circa la violazione del MOG, dall’Amministratore Unico, in conformità ai principi di cui all’articolo 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 e alle disposizioni del CCNL applicato.

6.4. Sanzioni per i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del d.lgs. 231/2001

6.4.1. Ambito applicativo

In base agli articoli 5, comma 1 lett. a) e 6, comma 2, lett. e), del d.lgs. 231/2001, le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del citato decreto, vale a dire tutti coloro che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

6.4.2. Sanzioni

Gli illeciti disciplinari dei c.d. apicali sono sanzionati, in aderenza ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni ed in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari, che dovranno essere specificatamente richiamati nel contratto di assunzione:

a) Ammonizione scritta: Tale sanzione si applica nei casi di violazione colposa del MOG.

b) Sospensione temporanea degli emolumenti fino a due mesi: Tale sanzione si applica: (i) nei casi di reiterata violazione colposa del MOG, che non integri reato “presupposto”; (ii) nei casi in cui la violazione colposa attenga:

- a una regola cautelare in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad obblighi finalizzati alla formazione e attuazione delle decisioni dell’ente;
- alla gestione delle risorse finanziarie;
- alla garanzia dell’effettivo esercizio di poteri di iniziativa e controllo da parte dell’Odv;

c) Revoca della delega o sospensione temporanea degli emolumenti da tre a sei mesi. Si applica la revoca della delega o, in assenza di questa, la sospensione degli emolumenti da tre a sei mesi, ai casi di violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non integri un reato “presupposto” e che non sia finalizzata alla sua commissione.

La stessa sanzione si applica in via cumulativa o, in assenza di delega, sempre nel massimo, in caso di violazione del Modello che integri reato colposo “presupposto”, al di fuori delle ipotesi per le quali è prevista la revoca della carica.

La medesima sanzione sarà, altresì, applicata nei casi di inosservanza delle misure di tutela previste per il segnalante di cui all’art. 6, comma 2 bis, D. Lgs. 231/20012, nonché nei casi di effettuazione con colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

d) Revoca della carica: Tale sanzione si applica: (i) nei casi di reiterata violazione dolosa del Modello; (ii) nei casi di violazione del Modello, che integri un delitto presupposto doloso o che sia finalizzata alla sua commissione;(iii) nei casi di reiterazione di reato colposo “presupposto”. Costituiscono violazioni per le quali è sempre prevista la revoca della carica:

- in caso di realizzazione di delitti colposi previsti dal Decreto: l’aver agito nonostante la previsione dell’evento; ovvero qualora si verifichino una pluralità di eventi dannosi; ovvero, in presenza di una macroscopica negligenza nella valutazione del rischio, tenendo conto del livello di prevedibilità;
- la violazione del sistema di controllo attraverso l’alterazione o distruzione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero di predisposizione di documentazione non veritiera volta ad ostacolare i poteri di controllo dell’Odv;
- l’elusione fraudolenta delle misure del MOG, finalizzata alla commissione di un reato previsto dal decreto;
- l’effettuazione con dolo di segnalazioni ex art. 6, comma 2bis, D.Lgs. 231/2001 che si rivelino infondate;
- l’adozione di misure di natura discriminatoria o ritorsiva collegate alle segnalazioni di cui all’art. 6, comma 2 bis, D.lgs. 231/2001.

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

6.4.3. Adozione dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono adottati, su proposta dell'Odv, a cui spetta il compito di condurre le indagini interne circa la violazione del MOG, dall'Assemblea dei soci, secondo le norme statutarie.

Nel caso di seri e concordanti indizi sulla violazione del MOG da parte di soggetti apicali, l'Odv avvisa senza ritardo al Collegio sindacale, il quale invita l'Amministratore unico a convocare immediatamente l'Assemblea dei soci e, in caso di inottemperanza, provvede ai sensi dell'art. 2406 c.c.

Al fine di garantire il pieno rispetto del diritto alla difesa, è previsto un termine di 20 gg. dalla comunicazione dell'ipotesi di violazione entro il quale l'interessato può far pervenire comunicazioni e scritti difensivi e può chiedere di essere ascoltato. L'eventuale sanzione irrogata deve essere comunicata entro i successivi 10 gg.

6.5. Registro delle violazioni e delle sanzioni

La Società istituisce uno specifico registro nel quale l'OdV segnala le violazioni delle regole previste nel Modello, con indicazione dei relativi responsabili e delle sanzioni adottate nei loro confronti.

6.6. Misure di tutela

6.6.1. Misure di tutela nei confronti dei componenti del collegio sindacale

Nell'ipotesi di violazioni delle disposizioni del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Amministratore Unico, su richiesta del Collegio sindacale e/o dell'Odv, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci, ai fini dell'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.

6.6.2. Misure di tutela nei confronti dei consulenti e fornitori

La violazione delle procedure del Modello attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

6.7. Tutela del dipendente che segnala illeciti

Il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della società, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria od a quella

contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

E' a carico della società dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Le tutele di cui al presente paragrafo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla legge 179/2017, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

PARTE SPECIALE

7. PARTE SPECIALE A) - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PRODUTTIVA.

La Struttura organizzativa e produttiva dell'Azienda risulta rappresentata graficamente nell'Organigramma Funzionale, approvato dall'amministratore unico, e riportato in allegato al presente MOG.

VERDE SERVIZI S.R.L., è una società a responsabilità limitata.

Nell'esercizio della propria attività di impresa, VERDE SERVIZI S.R.L. potrà assumere servizi pubblici e privati. VERDE SERVIZI S.R.L., si dedica inoltre all'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica.

La Sede Legale e Amministrativa della VERDE SERVIZI S.R.L. è ubicata in Via I Maggio sn. - loc. Bastardo - Giano dell'Umbria - PG.

* * *

7.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PRODUTTIVA

La struttura organizzativa di VERDE SERVIZI S.R.L. opera attraverso le seguenti funzioni:

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi e gli indirizzi aziendali, coordinando l'organizzazione attraverso una struttura articolata gerarchicamente in vari livelli di raggruppamento, ai quali corrispondono diversi livelli di autorità e responsabilità.

* * *

Di seguito si procede ad una dettagliata illustrazione della struttura.

7.1.1. Assemblea dei Soci

È l'organo deliberativo collegiale che riunisce i soci per l'approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori e altri atti previsti da statuto e legge.

7.1.2. Amministratore Unico

È l'organo che amministra la società. Provvede alla gestione ordinaria e straordinaria per il raggiungimento degli scopi economico-sociali.

7.1.3. Collegio dei sindaci

È l'organo della società che vigila sulla gestione dell'azienda, oltre ad occuparsi del controllo contabile (art. 2429 del c.c.).

7.1.4. Revisori contabili

Ha l'incarico della revisione contabile del bilancio di esercizio, delle verifiche periodiche di controllo

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

contabile e della verifica connessa con la firma, delle dichiarazioni fiscali.

7.1.5. Organo di vigilanza e controllo (ODV)

Vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo, svolge un ruolo propositivo in merito all'aggiornamento dello stesso. L'organismo di vigilanza si colloca al vertice dell'organigramma del sistema di controllo, con funzioni di indirizzo e supervisione; i requisiti che l'OdV istituito da VERDE SERVIZI S.R.L. rispetta sono i seguenti:

- a) autonomia e indipendenza, per la cui realizzazione l'OdV:
 - è un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - ha la possibilità di riferire direttamente all'Amministratore unico;
 - è privo di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
 - dispone di autonomia di spesa;
 - non è soggetto al sindacato di altro organismo della struttura aziendale;
 - ha libero accesso alle funzioni dell'ente senza necessità di consenso preventivo;
 - ha la possibilità di avvalersi di tutte le strutture dell'ente e dei suoi consulenti;
- b) professionalità, il cui connotato è riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività; a tal fine l'OdV è composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza;
- c) continuità di azione, tale da garantire un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo; per la realizzazione di tale principio, l'OdV è in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

7.1.6. Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPTC)

Il responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, assicura la regolarità, la qualità e la tempistica delle attività connesse all'incarico affidato, collaborare con il CDA e con l'OVD per garantire il buon andamento dell'incarico affidato. Le sue principali attività consistono nell'adempire ai Compiti ed alle mansioni definite dalla Legge 190/2012 e D.Lgs 33/2013; in particolare provvede a:

- Elaborare la proposta di Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT), integrativo del modello MOG 231/2001, da sottoporre all'approvazione dell'Amministratore unico entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- Definisce il Piano di Formazione previsto nel PTPC e trasmetterlo al Resp. RSGI per l'inserimento nel piano annuale aziendale, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato e ne verifica l'efficacia.
- Redige e pubblica la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- Vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 33 e 39/2013 e s.m.i;
- Effettua l'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- Segnala, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Controlla e garantisce la regolare attuazione dell'accesso civico in base a quanto stabilito dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dell'azienda;
- Promuove ed effettua incontri periodici con l'ODV al fine di coordinare le rispettive attività (in materia di piani formativi, azioni di miglioramento sul sistema di controlli, attività di verifica e monitoraggio, audit interni collegati alle procedure della qualità ecc.).

7.1.7. Responsabile della protezione dei dati (RPD)

Il responsabile della protezione dei dati, assicura la regolarità, la qualità e la tempistica delle attività connesse all'incarico affidato, collaborando con la direzione e con l'OVD per garantire il buon andamento dell'incarico affidato. Le sue principali attività consistono nell'adempiere ai Compiti ed alle mansioni definite dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche; in particolare provvede a:

- Informare e fornire consulenza al Responsabile del trattamento aziendale nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dalle normative relative alla protezione dei dati.
- Sorvegliare l'osservanza del regolamento e di altre disposizioni relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- Fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne sorveglia lo svolgimento;

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

- Fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva, ed effettua, se necessario, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- Riferire all'Amministratore unico, alla direzione ed all'OdV;

7.1.8. Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi(SPP)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 81/08, ovvero:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 81/08;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 81/08.

In particolare, le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione di VERDE SERVIZI S.R.L. sono:

- Individuazione misure per la sicurezza e salubrità ambienti di lavoro;
- Elaborazione procedure di sicurezza;
- Analisi del fenomeno infortunistico e relativa relazione;
- Collaborazione per l'elaborazione di piani emergenza;
- Collaborazione per l'elaborazione dei Documenti Unici di Valutazione dei rischi di interferenza (DUVR) per le attività affidate a ditte esterne;
- Informazione e formazione per la sicurezza;
- Elaborazione di programmi di informazione e formazione;
- Informazione ai dipendenti dell'Azienda;
- Partecipazione alla programmazione dell'attività di formazione;
- Coordinamento corsi di formazione sulla sicurezza;
- Interventi urgenti nei luoghi di lavoro;

- l) Raccolta informazioni su episodi infortuni sul lavoro;
- m) Partecipazione periodica a riunioni su prevenzione e protezione rischi;
- n) Supporto nei rapporti con Organi di Vigilanza;
- o) Supporto gestione prescrizioni impartite da Organi di Vigilanza;
- p) Supporto nei rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- q) Consulenza e pareri per la sicurezza ai vari dirigenti responsabili delle singole attività (ad es. Tecnico, Personale, Acquisti, Informatica, Formazione, Qualità,).

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) opera nel pieno rispetto del Regolamento Interno, del Modello Organizzativo e delle Procedure adottate dall'Azienda; risponde al Datore di Lavoro nella persona dell'Amministratore Unico.

Il RSPP, soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del T.U.S., è designato dal Datore di Lavoro e dallo stesso utilizzato al fine di promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RSPP coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

Il RSPP, in ossequio all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.:

- È responsabile dell'attuazione e del rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- È responsabile dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro.
- È responsabile della definizione dei sistemi di protezione e relativi sistemi di controllo, delle procedure di sicurezza in relazione alle varie attività aziendali.
- Elabora le procedure di sicurezza in relazione alle diverse attività lavorative.
- Organizza e partecipa alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connesse alle attività dell'azienda.
- Elabora proposte di programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
- Garantisce l'informazione ai lavoratori sui rischi, compresi quelli specifici, sulle misure di prevenzione e protezione, sui pericoli connessi, sulle procedure di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori.
- Assicura l'informazione relativamente al nominativo: del responsabile del servizio prevenzione e protezione; del medico competente; dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di pronto soccorso, salvataggio e lotta antincendio, gestione dell'emergenza.

Il RSPP collabora con le Funzioni Aziendali interessate, per quanto di sua competenza, nell'espletamento

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

delle attività della Azienda; ciò in particolare per quanto riguarda:

- gli approvvigionamenti di beni e servizi;
- la verifica preventiva dei luoghi e/o cantieri oggetto di potenziale acquisizione di commesse pubbliche e private da parte della Azienda.

7.1.9. Medico Competente (MC)

Il MC opera nel pieno rispetto del Regolamento Interno, del Modello Organizzativo e delle Procedure adottate dall'Azienda.

Il MC risponde del proprio operato al Datore di Lavoro, come sopra identificato, svolge tutte le attività demandategli e comunque previste a carico del Medico Competente dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Agisce per quanto necessario di concerto con la Direzione Generale e con i Responsabili Tecnici di Produzione.

Il MC, in particolare, adempie agli obblighi posti a suo carico dall'art. 25 del Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 e, quindi:

- a) collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. Ue 679/2016 e del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. Ue 679/2016 ed al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, del Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai Rischi nonché ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7.1.10. Direzione Generale (DG)

Il CDA coordina tutte le attività volte ad organizzare, dirigere e garantire che l'erogazione dei servizi avvenga nei tempi e nei modi stabiliti ed in conformità alle norme di legge, alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di affidamento. In qualità di Responsabile operativo del Contratto quindi, avrà come principali responsabilità quelle di:

- Creare un sistema di controllo direzionale delle attività finalizzato a supportare la direzione nell'assicurare l'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse nel raggiungimento degli obiettivi specifici, al fine del conseguimento della strategia aziendale e del miglioramento continuo;

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

- Definire ed attivare adeguati processi di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei processi nell'area della qualità dei servizi.
- Individuare, di concerto con l'Amministratore Unico, a fronte di eventuali richieste di variazioni/integrazioni sul servizio richieste dalla stazione appaltante, gli assetti ottimali rispetto a quanto pianificato adeguando opportunamente le risorse disponibili.
- Assicurare l'adeguato livello professionale delle risorse impiegate attraverso corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento continui.
- Promuovere e coordinare, con la collaborazione del Direttore Tecnico e dei Responsabili di Servizio, iniziative volte al miglioramento continuo dei servizi erogati.

7.1.11. Addetto amministrativo di contabilità generale

L'Addetto amministrativo di contabilità generale collabora con la DG per garantire il buon andamento dell'ufficio di contabilità, svolgendo le attività operative di competenza del servizio al quale è assegnato, nel rispetto delle direttive ricevute e secondo quanto definito dalle procedure aziendali. In particolare, provvede a:

- Emettere le fatture di vendita sulla base dei dati forniti, tramite apposito modulo, dai Responsabili di Servizio.
- Alla codifica e registrazione delle fatture di vendita e di acquisto.
- Alla registrazione delle fatture di acquisto controllate preventivamente e accettate dall'ufficio acquisti.
- Registrare contabilmente la prima Nota Cassa e redige i riepiloghi extra contabili.
- Gestire le liquidazioni periodiche IVA.
- Gestire l'aggiornamento dei contratti clienti e tutta la documentazione relativa.
- Aggiornare i libri e le scritture previste dalla legge.
- Gestire i cespiti e gli ammortamenti.
- Curare le scadenze obbligatorie degli adempimenti fiscali/previdenziali ed altri adempimenti normativi.
- Archiviare tutti i documenti contabili in ordine cronologico e progressivo gestendo il relativo archivio cartaceo ed elettronico.

- Predisporre i dati per Bilancio, Ammortamenti, Ratei e Risconti.
- Imputazione dei costi Aziendali e riconciliazioni contabili.
- Espletare quanto altro necessario al reparto amministrativo.

8.1. Identificazione delle fattispecie penalmente rilevanti e procedure operative per ridurre il rischio di reato

8.1.1. Considerazioni Generali

Il D.Lgs. 231/2001, come sopra specificato, ha istituito la cosiddetta responsabilità "da reato" degli enti collettivi. Tre sono, in sintesi, i requisiti da cui dipende la possibilità di imputare all'ente collettivo un illecito dipendente da reato: 1) occorre che sia stato commesso da una persona fisica un certo tipo di reato (uno di quelli indicati negli artt. 24-26); 2) occorre altresì che a commetterlo sia stato una persona fisica appartenente ad una certa categoria di soggetti [in particolare: a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente ecc., nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso - art. 5, 1° co., lett. a; b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di costoro - art. 5, 1° co., lett. b]; 3) il reato, inoltre, deve essere stato commesso, da parte dell'intraneus, nell'interesse o a vantaggio dell'ente. La responsabilità, peraltro, è esclusa, nel caso in cui il reato-presupposto sia commesso da una delle persone di cui alla lett. a) dell'art. 5 (soggetti in posizione apicale), se l'ente dimostra (art. 6, 1° co.): i) l'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati della specie di quello commesso; ii) l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento di tali modelli ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; iii) che il reato-presupposto è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli; iv) e che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui, invece, l'autore del reato-presupposto sia un sottoposto [lett. b) dell'art. 5, 1° co.], l'ente sarà responsabile «se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»: e tuttavia, è previsto che tale inosservanza debba ritenersi esclusa nel caso in cui «l'ente, prima della commissione del reato, ["avesse"] adottato un modello di organizzazione, gestione o controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (art. 7, 1° e 2° co.). Peraltro, pur essendo dipendente dalla commissione di un reato da parte di una persona fisica, la responsabilità da reato dell'ente collettivo è in certo senso autonoma da quella penale dell'autore del reato-presupposto (art. 8, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231): essa, infatti, non è esclusa dal fatto che l'autore del reato-presupposto non venga identificato o non sia imputabile, né viene meno nel caso in cui il reato-presupposto si estingua per causa diversa dall'amnistia.

Ai fini della prevenzione dei reati presupposto individuati nel presente modello, VERDE SERVIZI S.R.L. ha documentato, attua e tiene aggiornato con continuità un Sistema di procedure per la gestione della qualità

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

rispondente ai requisiti della Norma Internazionale, che si allega al presente modello organizzativo.

Il Sistema di Gestione per la Qualità di VERDE SERVIZI S.R.L. è stato strutturato per processi. In particolare per mettere in atto il sistema di gestione per la qualità si è proceduto a:

1. identificare i processi stessi
2. stabilire la loro sequenza e le loro interazioni.
3. stabilire criteri e metodi capaci di assicurare una efficace operatività e il controllo dei Processi
4. garantire la disponibilità delle informazioni necessarie a supportare l'implementazione e il monitoraggio dei Processi
5. definire criteri e metodi di misurazione, monitoraggio e analisi dei processi e dei servizi, al fine di attuare le azioni necessarie a conseguire i risultati prefissati e il Miglioramento Continuativo del Sistema di Gestione per la Qualità.

È responsabilità della Direzione attivare il “ciclo di miglioramento” e tenere costantemente informata l'organizzazione in merito ai risultati.

8.1.2. Art. 24 D.Lgs. 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato: *“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.* La norma tutela il buon andamento della P.A., che, mediante l'erogazione del denaro, persegue la cura dell'interesse pubblico demandato, utilizzando il privato beneficiario come collaboratore, il quale, qualora metta in atto una delle condotte qui incriminate, impedisce così il conseguimento del fine pubblico. La malversazione configura un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente da chi abbia ricevuto un finanziamento pubblico diretto alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Soggetto passivo del reato è la P.A., la Comunità europea e gli altri enti pubblici, tra i quali, alla luce del D.Lgs. 163/2006, rientrano anche gli organismi di diritto pubblico. Presupposto per la configurabilità del delitto è l'ottenimento concreto del finanziamento, non essendo sufficiente una mera disposizione di pagamento e la destinazione di scopo del finanziamento (e dunque la specifica finalità di pubblico interesse della somma erogata). La frustrazione di un interesse pubblico non generico ma specifico fa sì che il reato sia configurabile anche nel caso in cui il privato destini le risorse anche per fini di interesse pubblico differente da quelli previsti all'atto di erogazione. Viene

richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di sottrarre le risorse allo scopo prefissato.

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.* La norma tutela il buon andamento della P.A., nonché la libera formazione della volontà dell'ente. La norma in esame trova applicazione per le condotte in cui vi siano situazioni qualificate dal mero silenzio antidoveroso o dall'induzione in errore dell'autore della disposizione patrimoniale. La condotta si sostanzia sia in comportamenti positivi (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere), sia in comportamenti omissivi (omissione di informazioni), con la precisazione che le informazioni omesse devono essere dovute, e quindi trovare fondamento in una richiesta espressa dell'ente erogatore.

Art. 640 c.p. - Truffa: *“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.”* La disposizione in esame è diretta a tutelare sia il patrimonio del singolo che la libertà dello stesso a prestare un valido consenso. Data la precisa formulazione letterale, trattasi di reato a forma vincolata; viene infatti punito chi, ricorrendo ad artifici o raggiri, induce taluno in errore, determinando uno spostamento patrimoniale in favore del colpevole. Per artificio va intesa la simulazione o la dissimulazione della realtà, in modo da indurre in errore il soggetto passivo. Per raggiri deve invece intendersi ogni macchinazione atta a far scambiare il falso con il vero. Gli artifici o i raggiri devono essere idonei ad indurre in errore la vittima. L'errore può ricadere indifferentemente sui motivi, su uno dei vari elementi elencati dall'articolo 1429 c.c., o su qualsiasi aspetto della realtà fattuale che abbia determinato la volontà contrattuale del soggetto passivo. L'atto di disposizione patrimoniale è un elemento costitutivo

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

del reato, motivo per il quale si nega la sussistenza del delitto qualora il raggirato non abbia in concreto i poteri rappresentativi per incidere sulla sfera patrimoniale del rappresentante.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: *“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.* Trattasi di circostanza aggravante della fattispecie di truffa e non una autonoma figura di reato. Ciò in base alla considerazione che la descrizione della fattispecie non muta gli elementi essenziali del reato base, ma introduce solamente un oggetto materiale specifico, prevedendo il legislatore che la condotta truffaldina riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero erogazioni dello stesso tipo. Tra le due norme vi è infatti un rapporto di specialità unilaterale per aggiunta.

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica: *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrecentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.* La norma in esame richiama chiaramente quanto disposto in tema di truffa (art. 640 c.p.). Differenze si riscontrano in merito all'elemento causale, dato che qui non si richiede l'induzione in errore della vittima, in quanto l'attività fraudolenta investe il sistema informatico della stessa. La condotta consiste nell'alterazione, comunque realizzata, del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico. La norma in oggetto è posta in rapporto di specialità con la truffa, escludendosi dunque il concorso tra esse. Nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale dunque il reato base di truffa.

* * *

8.1.3. Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici: *“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo*

riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici". Il legislatore ha introdotto tale fattispecie al fine di estendere la disciplina della falsità anche ai documenti informatici. La disposizione in oggetto prevede che, se ad un documento informatico (pubblico o privato) la legge attribuisce efficacia probatoria, le condotte di falsità di cui agli articoli precedenti trovano applicazione, a seconda che trattasi di documento pubblico o scrittura privata. Quindi, a prescindere da un supporto cartaceo, il legislatore prevede la consumazione dei reati di falsità sin dal momento in cui i documenti predetti vengano inseriti in un registro informatico, o comunque trasmessi telematicamente (ad es. tramite i sistemi relativi al processo telematico).

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: *"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".* Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore. La norma punisce due condotte: l'accesso non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto; il mantenimento in esso contro la volontà del gestore. Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche. Il delitto in esame risulta configurato anche dalla condotta del soggetto che, anche se abilitato ad accedere al sistema, vi si introduca per raccogliere dati protetti per fini estranei alle ragioni per cui possiede le chiavi di accesso, utilizzando dunque il sistema per finalità diverse da quelle consentite. Il reato si consuma con la violazione del sistema informatico, a prescindere da una effettiva acquisizione dei dati.

Art. art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: *"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure*

Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231		Rev.:	0
		del	

di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater". Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore. La norma punisce una condotta prodromica alla commissione del delitto di cui all'articolo 615 ter cp, sanzionando la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del "domicilio informatico altrui". Viene ad ogni modo richiesto il dolo specifico costituito dal fine di procurarsi un profitto, di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche temporaneo) di un sistema informatico. Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.

Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico:

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329". Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore. La norma punisce la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del "domicilio informatico altrui". Viene ad ogni modo richiesto il dolo specifico costituito dal fine di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche temporaneo) di un sistema informatico.

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato". La norma in esame è posta a tutela della inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti. L'oggetto della condotta è rappresentato dall'apprendere in maniera fraudolenta comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici, ovvero interromperle o impedirle. La fraudolenza della condotta qualifica il mezzo usato per prendere cognizione della comunicazione, con la conseguenza che lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per la sua idoneità ad eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione.

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire

o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: *"Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater".* Anche questa norma è posta a tutela della inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti. Trattasi infatti di disposizione che punisce l'installazione di apparecchiature atte a captare o impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici. Il secondo comma prevede non un reato proprio, bensì una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: *"Salvo*

che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni". Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione a dati o programmi informatici altrui. La condotta descritta dal legislatore riproduce quella del fatto illecito in materia aquiliana (art. 2043 c.c.), con la differenza riguardante la delimitazione dell'oggetto del danno, che nel delitto in esame deve necessariamente essere un programma informatico o suoi dati e l'elemento soggettivo, limitato al dolo e non anche alla colpa. Ad essere incriminata è la condotta di chi distrugge, cancella, deteriora o altera dati, informazioni o programmi informatici altrui.

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati

dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: *"Salvo che il fatto*

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

costituisca piu' grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata". Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai dati ed ai programmi informatici statali. A differenza di quanto disposto dall'articolo 635 bis cp, la norma in esame punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di dati o programmi informatici in uso ad un organo statale; la disposizione ricalca infatti essenzialmente lo schema del tentativo. Se invece il danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".* Ad essere incriminata è la condotta di chi, tramite la distruzione, la cancellazione, il deterioramento o alterazione di dati o programmi informatici, o mediante l'introduzione abusiva nel sistema informatico, distrugge, cancella, deteriora o altera sistemi informatici o telematici altrui.

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: *"Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".* Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai sistemi informatici di pubblica utilità. A differenza dell'articolo 635 quater cp, la norma in esame punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di un sistema informatico di pubblica utilità. La disposizione ricalca infatti essenzialmente lo schema del tentativo. Se invece il danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano, la pena è aumentata.

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: *"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma*

elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro". La presente disposizione disciplina una autonoma figura di truffa (art. 640), punendo la condotta del soggetto preposto al servizio di certificazione telematica che, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, viola gli obblighi certificativi previsti. La condotta non descrive in realtà una vera e propria modalità fraudolenta del certificatore, ma il disvalore penale e truffaldino risulta insita nella violazione dolosa degli obblighi di certificazione. A tale soggetto infatti la legge, per l'importanza della funzione, conferisce una particolare forma di fiducia, in vista della certificazione.

* * *

Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile nelle seguenti aree:

Area Direzione Generale – in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- alla falsificazione di documenti informatici (Art. 491 bis c.p.);
- alla cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (Art. 491 bis c.p.);
- alla falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (Art. 491 bis c.p.);
- all'accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni concernenti la clientela utili per esempio per l'elaborazione di strategie di marketing (Art. 615-ter c.p.);
- all'accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (Art. 615-ter c.p.);
- all'accesso abusivo a sistemi interbancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto registrate su tali sistemi (Art. 615-ter c.p.);
- all'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, per attivare servizi non richiesti dalla clientela (Art. 615-ter c.p.);
- all'accesso abusivo ai sistemi che realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le informazioni e i programmi al fine di realizzare un profitto illecito;
- alla detenzione ed utilizzo di password di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte nell'interesse dell'azienda, anche in violazione di leggi sulla privacy o dello statuto dei lavoratori (Art. 615-quater c.p.);
- all'intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l'immagine di un concorrente (Art. 617-quater e 617-quinqies c.p.);
- all'impedimento del regolare funzionamento di apparecchi deputati ad attività di controllo e

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

sicurezza;

- all’installazione di apparecchiature atte ad intercettare ed impedire comunicazioni informatiche commessi dal personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti l’infrastruttura di rete aziendale (Art. 617-quater e 617-quinquies c.p.);
- al danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza (Art. 615-quinquies, 635 bis, 635 quater c.p.);
- al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della PA (Art. 635-ter, 635 quinquies c.p.);
- all’aggiornamento dei vincoli imposti dal sistema per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei certificati da parte dell’amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre così un guadagno all’ente (Art. 640-quinquies c.p.).

Area Direzione Tecnico Amministrativa - in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- alla falsificazione di documenti informatici (Art. 491 bis c.p.);
- alla cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (Art. 491 bis c.p.);
- alla falsificazione di documenti informatici correlata all’utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell’esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (Art. 491 bis c.p.);
- all’accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni concernenti la clientela utili per esempio per l’elaborazione di strategie di marketing (Art. 615-ter c.p.);
- all’accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l’acquisizione di informazioni riservate (Art. 615-ter c.p.);
- all’accesso abusivo a sistemi interbancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto registrate su tali sistemi (Art. 615-ter c.p.);
- all’accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, per attivare servizi non richiesti dalla clientela (Art. 615-ter c.p.);
- all’accesso abusivo ai sistemi che realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le informazioni e i programmi al fine di realizzare un profitto illecito;
- alla detenzione ed utilizzo di password di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte nell’interesse dell’azienda, anche in violazione di leggi sulla privacy o dello statuto dei lavoratori (Art. 615-quater c.p.);
- all’intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni

false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l'immagine di un concorrente (Art. 617-quater e 617-quinquies c.p.);

- all'impedimento del regolare funzionamento di apparecchi deputati ad attività di controllo e sicurezza;
- all'installazione di apparecchiature atte ad intercettare ed impedire comunicazioni informatiche commessi dal personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti l'infrastruttura di rete aziendale (Art. 617-quater e 617-quinquies c.p.);
- al danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza (Art. 615-quinquies, 635 bis, 635 quater c.p.);
- al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della PA (Art. 635-ter, 635 quinquies c.p.);
- all'aggiornamento dei vincoli imposti dal sistema per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei certificati da parte dell'amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre così un guadagno all'ente (Art. 640-quinquies c.p.).

Area Affari Generali e Risorse Umane – in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- alla falsificazione di documenti informatici (Art. 491 bis c.p.);
- alla cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (Art. 491 bis c.p.);
- alla falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (Art. 491 bis c.p.);
- all'accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (Art. 615-ter c.p.);
- all'accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paghe per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare così un interesse o un vantaggio per l'ente (Art. 615-ter c.p.);
- alla detenzione ed utilizzo di password di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte nell'interesse dell'azienda, anche in violazione di leggi sulla privacy o dello statuto dei lavoratori (Art. 615-quater c.p.);
- all'impedimento del regolare funzionamento di apparecchi deputati ad attività di controllo e sicurezza;
- all'installazione di apparecchiature atte ad intercettare ed impedire comunicazioni informatiche commessi dal personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti l'infrastruttura di rete aziendale (Art. 617-quater e 617-quinquies c.p.);

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

- al danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza (Art. 615-quinquies, 635 bis, 635 quater c.p.);
- all’aggiornamento dei vincoli imposti dal sistema per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei certificati da parte dell’amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre così un guadagno all’ente (Art. 640-quinquies c.p.).

Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti – in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- alla falsificazione di documenti informatici (Art. 491 bis c.p.);
- alla cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (Art. 491 bis c.p.);
- alla falsificazione di documenti informatici correlata all’utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell’esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (Art. 491 bis c.p.);
- all’accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni concernenti la clientela utili per esempio per l’elaborazione di strategie di marketing (Art. 615-ter c.p.);
- all’accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l’acquisizione di informazioni riservate (Art. 615-ter c.p.);
- all’accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, per attivare servizi non richiesti dalla clientela (Art. 615-ter c.p.);
- alla detenzione ed utilizzo di password di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte nell’interesse dell’azienda, anche in violazione di leggi sulla privacy o dello statuto dei lavoratori (Art. 615-quater c.p.);
- all’intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l’immagine di un concorrente (Art. 617-quater e 617-quinquies c.p.);
- all’impedimento del regolare funzionamento di apparecchi deputati ad attività di controllo e sicurezza;
- all’installazione di apparecchiature atte ad intercettare ed impedire comunicazioni informatiche commessi dal personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti l’infrastruttura di rete aziendale (Art. 617-quater e 617-quinquies c.p.);
- al danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza (Art. 615-quinquies, 635 bis, 635 quater c.p.);

- all’aggiornamento dei vincoli imposti dal sistema per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei certificati da parte dell’amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre così un guadagno all’ente (Art. 640-quinquies c.p.);
- all’impedimento del regolare funzionamento di apparecchi deputati ad attività di controllo e sicurezza.

8.1.4. Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere: *“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.* La norma è diretta a tutelare l'ordine pubblico, messo in pericolo dalla sola esistenza di un sodalizio criminoso, a prescindere dalla effettiva commissione di reati. La norma rappresenta una chiara deroga all'art. 115 c.p., che prevede la non punibilità del mero accordo per commettere un delitto, qualora esso non venga poi commesso. Tale anticipazione della rilevanza penale è dovuta alla gravità del pericolo in cui viene messo il bene giuridico tutelato, ovvero l'ordine pubblico. Viene comunque richiesto un adeguato accertamento della concreta idoneità del sodalizio, anche per i mezzi utilizzati e per l'organizzazione, a commettere reati. Il reato associativo si compone di tre elementi: il vincolo associativo tendenzialmente stabile; la struttura organizzativa, intesa come minima predisposizione di mezzi, anche senza alcuna gerarchia interna; indeterminatezza del programma criminoso, ovvero la prefigurazione di una serie indeterminata di delitti. Pertanto va escluso il reato de quo qualora ci si prefigga solamente la commissione di uno o più reati specifici. Data la già forte anticipazione della rilevanza penale, non è ammissibile il tentativo.

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere: *“Chiunque fa parte di*

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso". La norma in esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico, minacciato dall'utilizzo della forza di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. Il reato di cui all'art. 416 bis c.p. è un reato permanente, il quale si consuma nel momento in cui nasce un sodalizio concretamente idoneo a turbare l'ordine pubblico, ovvero quando la struttura organizzativa assume i connotati di pericolosità su descritti. Il metodo mafioso si concretizza dal lato attivo per l'utilizzo da parte degli associati della forza intimidatrice scaturente dal vincolo associativo mafioso e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento ed omertà che tale forza intimidatrice determina nella collettività, in modo da indurre comportamenti non voluti, anche a prescindere dall'utilizzo di vere e proprie minacce o violenze. L'utilizzatore della forza intimidatrice deve comunque "avvalersi" di essa, o quantomeno lasciar intendere al soggetto passivo di far parte dell'associazione. Per quanto concerne l'omertà, essa si ravvisa in un comportamento di non collaborazione con l'autorità, di reticenza e persino di favoreggiamento. Importante è sottolineare che il pericolo per l'ordine pubblico è dato dalla stessa esistenza dell'associazione mafiosa ed a prescindere dalle finalità che essa persegue. Per tale motivo l'associazione può anche avere ad oggetto attività lecite. Per quanto riguarda gli scopi dell'associazione, essi sono enucleati dalla norma (controllo di attività economiche, ostacolo del libero esercizio del voto ecc.) e sono posti in alternativa tra loro, nella misura in cui sia sufficiente il perseguimento di uno degli scopi. La norma richiede la c.d. affectio societatis,

ossia la consapevolezza di essersi vincolati all'associazione con la conoscenza dei connotati della stessa, fra cui gli scopi e l'utilizzo del metodo mafioso. Per quanto riguarda l'annosa questione del concorso eventuale in associazione mafiosa, figura di creazione giurisprudenziale data dalla combinazione dell'art. 110 e l'art. 416 bis, il concorrente esterno ed eventuale è colui che non vuole far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a far parte, ma di cui comunque si avvale per determinati scopi non raggiungibili in quel momento dagli associati. La figura in esame si presenta quando vi sia occasionalità dei singoli contributi prestati, la immediata funzionalità e strumentalità degli stessi per la struttura organizzativa dell'associazione, un rafforzamento dell'associazione dato dal contributo e la consapevolezza dell'extraneus di favorire, tramite il suo apporto, la vita dell'associazione.

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico – mafioso: *“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416 bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416 bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici”.* La norma tutela l'ordine pubblico ed anche l'esigenza che il diritto di voto possa essere liberamente esercitato. La condotta penalmente rilevante consiste nel promettere di procacciare i voti con le modalità di cui all'art. 416 bis, o nell'accettare la promessa in cambio dell'erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità al sodalizio criminale. Trattasi di reato di pericolo astratto e di mera condotta, che si consuma con l'ottenimento della promessa, a prescindere dalla successiva dazione di quanto promesso. Qualora, oltre alla promessa, vi sia anche l'intento di rafforzare l'associazione mafiosa, sarà configurabile solamente il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione: *“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall’art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma*

Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231		Rev.:	0
		del	

precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo". Tale disposizione trova il proprio fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio individuale, ma anche e soprattutto la libertà personale del singolo. La fattispecie si colloca a metà strada tra le condotte integranti il sequestro di persona e l'estorsione. Essa consiste dunque nel sequestrare una persona, con il fine di costringere la persona sequestrata o altri a versare un prezzo per la liberazione. Il reato può essere commesso sia in forma attiva che omissiva, qualora il soggetto agente abbia l'obbligo giuridico di proteggere il sequestrato. L'ingiusto profitto deve essere precipuamente preso di mira come contropartita per la liberazione, configurandosi altrimenti il concorso materiale tra estorsione e sequestro di persona.

Art. 74 D.P.R. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope: *"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo*

che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo". Il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può definirsi una species del più ampio genus "associazione a delinquere" regolato dall'articolo 416 c.p., caratterizzandosi rispetto alla figura generale per l'oggetto assai più circoscritto: non una serie indefinita di reati, ma solo ed esclusivamente il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Essa, al pari di ogni associazione delittuosa, deve essere dotata del carattere della stabilità e della permanenza, ed essere munita di un minimo di organizzazione che si presenti adeguata rispetto al programma delittuoso che si prefigge di realizzare.

Art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. - Termini di durata massima delle indagini preliminari:

"5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

* * *

Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile nelle seguenti aree:

Area Direzione Generale – in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale, ossia i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001;
- utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa, o altra delle società controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che alterino procedure ad evidenza pubblica, o altri tipi di procedure indicate dal D.lgs 50/2016, al fine di favorire e/o agevolare - in qualsiasi modo - le associazioni indicate nei delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001;
- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di associazione a delinquere di qualsiasi tipo, traffico di migranti, intralcio alla giustizia;
- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto;

- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso dell'OdV o dell'amministratore unico;
- effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vi-sta dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;

Area Direzione Tecnico Amministrativa - in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale, ossia i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001;
- utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa, o altra delle società controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti che alterino procedure ad evidenza pubblica, o altri tipi di procedure indicate dal D.lgs 50/2016, al fine di favorire e/o agevolare - in qualsiasi modo - le associazioni indicate nei delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso dell'OdV o dell'amministratore unico;
- effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vi-sta dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel

contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;

Area Affari Generali e Risorse Umane – in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale, ossia i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001;
- utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa, o altra delle società controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001;

Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti – in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale, ossia i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001;
- utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa, o altra delle società controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso dell'OdV o dell'amministratore unico;
- effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
- effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;

8.1.5. Art. 25 D.Lgs. 231/2001: Concussione, induzione indebita a dare o

Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231		Rev.:	0
		del	

promettere utilità e corruzione.

Art. 317 c.p. - Concussione: *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”*. La fattispecie di concussione può descriversi come una estorsione qualificata dalla natura del colpevole, che deve essere appunto un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. A seguito della novella legislativa, il delitto non si configura più all'esito di una condotta induttiva o di una costringitiva, ma solo in quest'ultimo caso, essendo l'induzione indebita oggetto di autonoma figura di reato. Per quanto riguarda l'abuso, esso si sostanzia sia nell'abuso delle qualità (facendo il p.u. valere la propria posizione, strumentalizzandola al fine di ottenere denaro o altra utilità), come anche nell'abuso dei poteri (quando il p.u. utilizza in maniera distorta le attribuzioni dell'ufficio). L'abuso può manifestarsi sia nell'esercizio di attività vincolata, manifestandosi nel mancato compimento dell'atto, sia nell'esercizio di attività discrezionale, anche se in questo caso sarà più arduo dimostrare la devianza dall'interesse pubblico dell'attività. L'effetto concussivo può essere ottenuto sia tramite violenza, sia tramite minaccia, ovvero la prospettazione di un male ingiusto e notevole. Ad ogni modo, ai fini della costrizione, è stato rilevato che non è necessario che l'attività compiuta dall'agente sia di per sé illegittima o illecita, potendo il requisito della costrizione essere integrato anche attraverso la prospettazione di un atto dovuto, qualora si ottenga un'utilità indebita per non compierlo, travalicando quindi la ratio della doverosità del singolo atto.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione: *“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni”*. Il bene giuridico tutelato dalla norma è il corretto funzionamento ed il prestigio della Pubblica amministrazione. La condotta penalmente rilevante è costituita dal pubblico funzionario che riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei poteri (c.d. corruzione impropria), e quella speculare del privato di dare o promettere denaro o altra utilità. Va precisato che il tentativo di corruzione e l'istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 cp si differenziano per il fatto che quest'ultima fattispecie punisce la volontà di una sola delle parti (pubblico funzionario o privato) a corrompere, mentre la tentata corruzione implica la concorde volontà delle parti di accordarsi, accordo poi non perfezionatosi per cause indipendenti dalla volontà dei contraenti. Da ultimo, si precisa che la fattispecie in esame rappresenta un'ipotesi di reato a consumazione frazionata, per cui il reato è effettivamente perfetto e consumato già al momento della promessa, ma le successive dazioni di denaro, non costituendo post-fatti penalmente irrilevanti, spostano in avanti la consumazione del reato, con vari effetti, quali il decorso posticipato del termine di prescrizione del reato o il possibile sub-ingresso di concorrenti nel reato ex art. 110.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: *“Il pubblico ufficiale, che,*

per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni". La fattispecie in esame è la c.d. corruzione propria, contrapposta alla corruzione impropria di cui al precedente art. 318 cp. La norma ha unificato la previgente differenziazione tra corruzione antecedente e susseguente, a seconda cioè che la retribuzione preceda l'esercizio della funzione oppure la segua. Per atto contrario ai doveri di ufficio si intende non solamente un atto che violi un obbligo specifico del singolo funzionario, ma anche un atto contrario al generico dovere di fedeltà, segretezza, obbedienza, imparzialità, onestà e vigilanza, con ciò escludendosi dall'area del penalmente rilevante il solo atto contrario al dovere di correttezza. Va inoltre precisato che l'infedeltà del funzionario non deve necessariamente tradursi in un provvedimento formale, essendo sufficiente un qualsivoglia comportamento materiale.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari: *"Se i fatti indicati negli artt. 318 cp e 319 cp sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni*". La norma in esame, secondo la giurisprudenza, configura una autonoma figura di reato, e non una semplice circostanza aggravante ad effetto speciale, sottraendosi dunque la fattispecie dal giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 69 cp. Il bene giuridico tutelato è l'imparzialità dei giudici ed il corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie. Elemento di differenziazione rispetto alle ipotesi di corruzione semplice di cui agli artt. 318 cp e 319 cp è la finalità per cui la corruzione viene posta in essere, costituita dalla volontà di favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo. Non è necessario l'effettivo conseguimento del risultato, essendovi una anticipazione della tutela penale e quindi a prescindere da un evento. Per contro, il secondo comma punisce ancor più gravemente il colpevole qualora, come sito della corruzione in atti giudiziari, derivi una condanna alla pena della reclusione.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni*". La presente fattispecie era in precedenza sussunta nel reato di concussione ma, a partire dalla L. 190/2012, configura una autonoma figura di reato. Innanzitutto, a differenza della concussione, qui viene punito anche il soggetto passivo indotto, sebbene con una pena più mite. Anche grazie a tale elemento, si è sottolineato che la differenza fondamentale tra concussione ed induzione indebita sta nel fatto che nella prima figura vi è un abuso costringitivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia di un male ingiusto e

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

notevole, da cui deriva una grave limitazione, seppur senza un totale annullamento, della libertà di autodeterminazione del destinatario. Per tali motivi, non rileva di per sé che il soggetto passivo possa conseguire un vantaggio o meno in cambio della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, dato che può configurarsi la concussione anche nel caso in cui il pubblico funzionario prospetti un vantaggio al soggetto passivo, ma comunque, data la prospettazione di un male ingiusto assolutamente spropositato, egli subisca una compromissione della libertà di autodeterminazione.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore: *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.* La norma in esame stabilisce che, per quanto riguarda i delitti di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità, le pene stabilite per il corrotto si applicano anche nei confronti del privato corruttore extraneus alla pubblica funzione, rendendo i delitti di cui sopra reati a concorso necessario.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione: *“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319”.* La presente disposizione configura quattro distinte ipotesi di istigazione: istigazione alla corruzione per l'esercizio delle funzioni da parte del privato (istigazione alla corruzione passiva impropria); istigazione alla corruzione propria da parte del privato; istigazione alla corruzione per l'esercizio delle funzioni da parte dell'agente pubblico (istigazione alla corruzione attiva impropria); istigazione alla corruzione propria da parte dell'agente pubblico. Si rammenta che per corruzione propria si intende l'omissione o il ritardo nel compiere un atto di ufficio ovvero il compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio. Tutte le fattispecie configurano ipotesi di reato consumato, pur potendo apparire come ipotesi di delitto tentato. Data l'anticipazione di tutela penale a fattispecie non ancora contraddistinte da un evento, è da ritenersi necessaria la serietà dell'offerta e quindi la sua potenzialità conduttiva, in relazione alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del soggetto pubblico, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'offerta si colloca. Per le ipotesi

di corruzione impropria è richiesto il dolo generico, mentre per quelle di corruzione propria è richiesto il dolo specifico. Quanto alla configurabilità del tentativo, l'unica ipotesi plausibile in cui può verificarsi è quella in cui l'azione di promettere o offrire sia iniziata, ma non sia stata portata a termine, come nel caso di lettera con promessa di retribuzione spedita ma intercettata dall'autorità. Da ultimo, è stato sottolineato che la differenza tra istigazione e tentativo di induzione indebita risiede nel carattere perentorio ed ultimativo della richiesta induttiva e sul fatto che quest'ultima deve coniugarsi dinamicamente con l'abuso delle qualità o dei poteri.

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite: *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”*. Si tratta di una fattispecie sussidiaria, volta a perseguire condotte prodromiche alla consumazione dei delitti di corruzione. La disposizione in commento pone in essere una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Infatti il testo normativo dell'art. 346-bis c.p. è lineare nel determinare una tutela penale prima che l'accordo corruttivo vada in porto punendo colui che gioca come tramite tra corrotto e corruttore mediante la propria influenza. Il nuovo art. 346 bis del codice penale, sussume al proprio interno anche le condotte prima qualificabili come millantato credito (e in precedenza non rilevanti ai fini del Decreto 231): non viene punito infatti soltanto lo sfruttamento di relazioni esistenti, ma pure la vanteria di relazioni asserite con uno dei pubblici agenti citati. Il reato si consuma con la dazione o anche solo con la promessa di denaro o di un'altra utilità, che può prescindere il valore patrimoniale.

* * *

Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile nelle seguenti aree:

Area Direzione Generale – in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- alla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA, nonché la successiva attività di erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale;

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

- all'attività funzionalmente connesse con l'esercizio, da parte della società, di compiti di natura pubblicistica in quanto correlate all'esercizio di una funzione pubblica o di un pubblico servizio;
- alla partecipazione della società in procedimenti giudiziari;
- Allo sfruttamento o vanteria di relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, mediante la quale ottenere denaro o altra utilità, come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio;
- alla partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della PA;
- alla partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto utilizzo;
- alla selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale;
- Porre in essere attività nei confronti degli utenti e/o dei soggetti con le quali la società si interfaccia nelle quali, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, vengano realizzate le fattispecie delittuose di corruzione, concussione ed Induzione indebita, di cui all'art.25 del d.lgs 231/2001;
- alla selezione e assunzione del personale;

Area Direzione Tecnico Amministrativa - in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- alla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA, nonché la successiva attività di erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale;
- all'attività funzionalmente connesse con l'esercizio, da parte della società, di compiti di natura pubblicistica in quanto correlate all'esercizio di una funzione pubblica o di un pubblico servizio;
- alla partecipazione della società in procedimenti giudiziari;
- alla partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della PA;
- alla partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto utilizzo;
- alla selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale;

- Allo sfruttamento o vanteria di relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, mediante la quale ottenere denaro o altra utilità, come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio;
- Porre in essere attività nei confronti degli utenti e/o dei soggetti con le quali la società si interfaccia nelle quali, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, vengano realizzate le fattispecie delittuose di corruzione, concussione ed Induzione indebita, di cui all'art.25 del d.lgs 231/2001;

Area Affari Generali e Risorse Umane - in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- all'attività funzionalmente connesse con l'esercizio, da parte della società, di compiti di natura pubblicistica in quanto correlate all'esercizio di una funzione pubblica o di un pubblico servizio;
- alla partecipazione della società in procedimenti giudiziari;
- alla selezione e assunzione del personale;
- Porre in essere attività nei confronti degli utenti e/o dei soggetti con le quali la società si interfaccia nelle quali, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, vengano realizzate le fattispecie delittuose di corruzione, concussione ed Induzione indebita, di cui all'art.25 del d.lgs 231/2001;
- Allo sfruttamento o vanteria di relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, mediante la quale ottenere denaro o altra utilità, come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio;

Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti - in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- all'attività funzionalmente connesse con l'esercizio, da parte della società, di compiti di natura pubblicistica in quanto correlate all'esercizio di una funzione pubblica o di un pubblico servizio;
- alla partecipazione della società in procedimenti giudiziari;
- alla selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto;
- alla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA;
- Allo sfruttamento o vanteria di relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, mediante la quale ottenere denaro o altra utilità, come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio;
- Porre in essere attività nei confronti degli utenti e/o dei soggetti con le quali la società si interfaccia nelle quali, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, vengano realizzate le fattispecie delittuose di corruzione, concussione ed Induzione indebita, di cui all'art.25 del d.lgs 231/2001;

8.1.6. Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001: Reati societari.

Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231		Rev.:	0
		del	

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali: *“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.* Il reato di false comunicazioni sociali, per effetto della modifica legislativa intervenuta ad opera della legge n. 69/2015, non è più qualificato come contravvenzione bensì come delitto. Le relative fattispecie conservano la natura di "reato proprio" (in quanto realizzabile solo da soggetti qualificati, sebbene sia sempre possibile il concorso dell'estraneo ai sensi dell'art.110 cp) e configurano reati di pericolo perseguibili d'ufficio (ed a seguito di querela per le società fallibili). Il bene giuridico tutelato dalla norma è quello della trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria. Assolutamente centrale, nella nuova disciplina del falso in bilancio, è la decisione di aver eliminato le soglie di punibilità, che limitavano in modo consistente la possibilità di imputare il reato al soggetto agente, e di aver introdotto invece la definizione di fatti di lieve entità (art.2621 bis cc) e di particolare tenuità (art.2621 ter cc) che verranno analizzati di seguito. Ai fini della punibilità, le falsità o le omissioni devono essere "concretamente" idonee ad indurre altri in errore. La precisazione del requisito dell'idoneità ingannatoria, mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, escludendo quindi le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato.

Art. 2621 bis c.c. – Fatti di Lieve entità: *“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.* Tale norma disciplina la fattispecie di reato di false comunicazioni sociali, commesso con fatti di lieve entità. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 100 a 200 quote. Riguarda il caso in cui gli illeciti siano di "lieve entità", tenuto conto della natura e delle dimensioni della società, sia delle modalità o degli effetti della condotta.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate: l'art.2622 c.c. è stato sostituito dal seguente, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 69/15: *“gli amministratori, i direttori generali, i*

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'UE; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'UE; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi". La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote.

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo: *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.* In coerenza con la scelta di operare una maggiore selezione delle scelte di incriminazione e di differenziare gli strumenti sanzionatori, la nuova fattispecie ha portato alla degradazione ad illecito depenalizzato amministrativo della condotta di mera inosservanza formale ad obblighi funzionali imposti dalla legge, prevedendo nella sola ipotesi di danno cagionato ai soci, contenuta nel 2° co., l'integrazione di una figura delittuosa punita con la tipica sanzione penale della reclusione. La nuova formulazione della fattispecie ha ampliato il suo spettro applicativo dalla precedente tutela del solo controllo endosocietario ad opera di organi aziendali anche al presidio del controllo di tipo privatistico svolto dalle società di revisione.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti: *“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.* Nel diritto penale societario il capitale sociale risulta tutelato come istituzione, con protezione complessiva della sua integrità sia

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

nell'iniziale momento della costituzione, sia in occasione di successivi aumenti o riduzioni, quale strumento tecnico per consentire la raccolta e la conservazione nel tempo dei valori patrimoniali essenziali per assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale, in un con la tutela della garanzia dei creditori. Si delinea così una tutela che viene a ricomprendere altresì una parte delle riserve, seppur con area di protezione penalistica circoscritta alle riserve obbligatorie e tra queste alle riserve la cui costituzione è imposta dalla legge e la cui indisponibilità tale appare nuovamente ai sensi di legge.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: *“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.*

L'attuale fattispecie viene ad assorbire i delitti previsti dall'art. 2621, nn. 2 e 3 del testo del 1942, come ampliato nel 1986 appunto circa la previsione di cui al n. 3, con considerazione, quindi, paritaria degli oggetti materiali utili, riserve indisponibili per legge ed acconti sugli utili. L'art. 2627 inizia comunque con la clausola di sussidiarietà espressa da «salvo che il fatto non costituisca più grave reato», con il pensiero che corre, in prima istanza, alla fattispecie delittuosa di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., però normalmente procedibile a querela della persona offesa, eccezion fatta per le ipotesi aggravate di cui al 2° co. e di cui all'art. 61, n. 11 c.p., con presumibile possibile individuazione di un «abuso di relazioni di ufficio». Il bene protetto è evidenziabile nell'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili in quanto vincolate per legge, con connessa protezione dell'interesse patrimoniale dei terzi creditori (esistenti o potenziali) della società ed altresì dei soci attuali singolarmente considerati, tanto più se non "beneficiari" di una illegale ripartizione e ferma restando, comunque, l'indisponibilità del capitale stesso, per cui nessun rilievo scriminante potrà essere riconosciuto all'eventuale delibera assembleare che si caratterizzi per prevedere espressamente l'illegale ripartizione, consentendola od addirittura imponendola agli amministratori. In riferimento ai soggetti attivi, va rimarcata l'ascrivibilità del fatto ai soli amministratori (con il richiamo estensivo di cui all'art. 2639, al commento del quale si rinvia), con l'eliminazione, quindi, dei direttori generali. Continuano a rimanere esclusi dall'area dei soggetti direttamente richiamati i soci percipienti: di conseguenza, la problematica si sposta sulla responsabilità a titolo di concorso nel reato degli amministratori dei soci che appunto beneficiano della distribuzione illecita. La contravvenzione si consuma nel momento della ripartizione, con l'effettività della lesione, in linea con la sua qualificazione come ipotesi di danno.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: *“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non*

distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto". Si tratta di una fattispecie delittuosa punita con la reclusione fino ad un anno, ad integrare la quale non sarà sufficiente la mera inosservanza delle relative disposizioni civilistiche, ma occorrerà l'effettiva determinazione causalmente collegata di un evento negativo, lesivo della sfera patrimoniale tutelata, incidente sull'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. È ipotizzabile il tentativo, stante, oltre alla natura delittuosa del reato, la peculiare struttura dell'iter criminis. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori (con il richiamo estensivo di cui all'art. 2639, al commento del quale si rinvia) della società che effettua l'acquisto vietato, sicché nel caso di acquisto illecito di azioni o quote della società controllante, a rispondere del delitto in parola potranno essere soltanto gli amministratori della controllata. La struttura del precetto penale è identica sia in ipotesi di illecito acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società emittente, sia in ipotesi di illecito acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società controllante. Entrambe le fattispecie delineano ipotesi di reato a concorso necessario, di tipo tuttavia improprio, posto che, come appena indicato, il legislatore intende punire espressamente solo l'amministratore della società acquirente delle azioni o delle quote, ancorché ovviamente siano due le parti del negozio illecito. Una responsabilità del socio della società acquirente o dell'amministratore della società controllante che alienino azioni o quote potrà, a titolo di concorso di persone nel reato dell'intraneus, sussistere solo allorquando questi abbiano determinato od istigato il soggetto qualificato nelle sue modalità di realizzazione del fatto tipico, a differenza di quanto avveniva sotto la vigenza dei precedenti dati normativi. Nel rispetto dell'autonomia della tutela penalistica da quella civile occorre l'effettiva determinazione, causalmente collegata, di un evento negativo, lesivo della sfera patrimoniale tutelata, incidente sull'integrità del capitale sociale o delle riserve obbligatorie per legge. La natura di reato di danno comporta che il momento consumativo coincida con il verificarsi dell'evento lesivo. Per la condotta di acquisto il fatto sarà integrato con il versamento del corrispettivo delle azioni acquistate; per la figura della sottoscrizione, con l'effettivo versamento dei decimi (naturalmente sempre che eccedano la quota disponibile, incidendo sulla integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili per legge). Il dolo è generico e presuppone la volontà dell'acquisto o della sottoscrizione delle azioni o quote sociali o della società controllante, accompagnati i primi dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione ed i secondi dalla consapevolezza della situazione di controllo, nonché quantomeno dalla rappresentazione dell'evento lesivo per il capitale sociale e le riserve obbligatorie. Piena compatibilità appare con il dolo eventuale. Si tratta di un delitto procedibile d'ufficio; è prevista l'estinzione in caso di ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la relativa Condotta.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori: *“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”*. Si tratta di fattispecie delittuosa, caratterizzata come reato ad evento di danno, con soggetti attivi i soli amministratori, punibile a titolo di dolo. Gli amministratori non possano addurre a propria scusante il fatto di aver agito "per ordine" dell'assemblea, in esecuzione di specifico mandato. Ferme restando, comunque, situazioni di concorso eventuale di persone nel reato a carico dei soci che abbiano consapevolmente votato le statuizioni illegali. Il dolo presuppone la volizione della condotta nella sua duplice formulazione, con la rappresentazione dell'evento di danno ai creditori, anche nella forma del dolo eventuale e con la rapportabilità al momento rappresentativo altresì della irregolarità del compimento delle operazioni tipicamente descritte. L'ipotesi è procedibile a querela della persona offesa, da individuarsi nei creditori attuali effettivamente danneggiati, che possono anche divergere soggettivamente da quelli che tali erano al momento dell'operazione illegalmente effettuata. Il tempus in cui il danno si verifica qualifica temporalmente il momento consumativo del reato. Va considerata in chiave negativa la difficoltà di concretizzare i contenuti qualitativi e quantitativi dell'evento (causalmente determinato in quanto evento naturalistico) di danno ai creditori, con l'ulteriore incognita della rapportabilità del danno in parola quale incidente su ciascun creditore o sul complesso della garanzia patrimoniale creditoria e con il rischio di confondere detto danno con l'insolvenza fallimentare.

Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi: *“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”*. La norma in commento, introdotta nel codice civile dall'art. 31, 1° co., L. 28.12.2005, n. 262, regola la mancata comunicazione, da parte dell'amministratore, della «interferenza di interessi», o comunque della presenza di «interessi laterali» a quelli della società. L'oggetto della violazione consiste, alla stregua della disposizione vigente, nella mancata comunicazione di una interferenza di interessi tra amministratore e specifiche operazioni sociali. Secondo l'orientamento dominante, presupposto di applicazione della fattispecie è l'esistenza non già di un conflitto di interessi, bensì della "compresenza" di un interesse dell'amministratore. Questo viene identificato nell'interesse (patrimoniale e non)

dell'amministratore, per conto proprio o di terzi (anche a prescindere da un mandato formale), ad una determinata operazione societaria.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale: *“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.* Viene tutelato il capitale sociale nella sua fase genetica, in un contesto connesso al rispetto del principio di effettività del capitale stesso. Sono state sotto un'unica ipotesi unitariamente denominata ricomprese modalità comportamentali eterogenee, accomunate però dal e nel momento del risultato criminoso: far apparire esistente un capitale cui non corrispondono risorse effettive (e così artificiosamente gonfiato), con determinazione con nesso di causa di un evento negativo cristallizzato alternativamente nella formazione fittizia o nell'aumento fittizio anche parziali di capitale; e ciò senza differenziazioni nella costituzione della società (anche a seguito di trasformazione) e nella eventualità di aumento di capitale. La tutela del capitale nella sua fase genetica evoca una serie di interessi, ascrivibili in punto titolarità ai creditori, ai soci ed ai terzi in genere in prima istanza nel globale contesto della fattispecie in parola, la quale sembra allora enucleare il capitale medesimo nella fondamentale funzione di garanzia specifica degli interessi di questi, con particolare e credo primaria attenzione ai creditori; e detta tipologia di protezione appare essere l'obiettivo politico-criminale comune alle condotte integratrici. Soggetti attivi risultano essere sia gli amministratori (con il rinvio al commento dell'art. 2639), sia i soci conferenti; con la scelta in tal senso che appare di immediata evidenza, stante la necessaria correlazione tra posizione di socio e generale correttezza dei conferimenti nell'economia della fattispecie, partitamente in riferimento alle modalità comportamentali incidenti su questi. Circa il concorso di persone nel reato, un richiamo merita la posizione dell'esperto. Infatti, per la stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti, come del patrimonio sociale, la legge prevede la nomina di un esperto da parte del presidente del tribunale, esperto che dovrà redigere una relazione giurata destinata ad essere allegata all'atto di costituzione od agli altri atti equiparati. L'art. 2343, 2° co. statuisce l'applicabilità all'esperto dell'art. 64 c.p.c., il quale richiama a sua volta per i consulenti tecnici le disposizioni del codice penale relative ai periti: ne consegue che in tutti i casi di dolosa sovrastima l'esperto risponderà del reato di falsa perizia (art. 373 c.p.), così come, allorquando la sovrastima in parola sia ascrivibile a colpa grave, si configurerà a suo carico l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 64, cpv., c.p.c. Ugualmente, se del caso, potranno venire in considerazione ipotesi criminose di rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.) o di subornazione (art. 377 c.p.). In relazione al momento soggettivo appare sufficiente nella globalità della fattispecie qui al vaglio il dolo generico, ovviamente con copertura di tutti i dati oggettivi.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: *“I liquidatori che,*

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato". La norma in esame si caratterizza innanzitutto per la costruzione del delitto in forma di reato ad evento, rappresentato dal danno arrecato ai creditori dall'illegittima distribuzione dei beni sociali (con la conseguente dismissione dello schema del reato di pericolo presunto), per la procedibilità a querela e per l'introduzione della causa di estinzione del reato costituita dall'avvenuto risarcimento del danno prima del giudizio. La norma configura un'ipotesi di reato proprio, con soggetti attivi i soli liquidatori. Data la struttura del reato si richiede per l'esistenza del dolo, oltretutto la volontà del comportamento, anche la consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione (e cioè dell'esistenza di ragioni di credito) e della causazione di un danno ai creditori, sia pur nella forma eventuale. Necessaria, dunque, è la rappresentazione che l'agente deve aver avuto circa l'esistenza di creditori ancora non soddisfatti e del mancato rispetto dei presupposti di liceità della distribuzione dei beni sociali. La punibilità è sottoposta alla querela della persona offesa, da individuarsi per la dottrina in qualsiasi creditore pregiudicato dalla ripartizione illecita. Il reato si consuma nel momento del riparto dei beni sociali ed è già perfezionato con una singola operazione irregolare. Per la consumazione è necessario che la condotta posta in essere dai liquidatori abbia cagionato un danno ai creditori. Non vi è ragione di escludere la configurabilità del tentativo, come nel caso che il liquidatore abbia già compiuto le operazioni necessarie per accreditare a singoli soci parte dell'attivo di cui ai beni sociali, ma l'accreditamento non abbia avuto seguito per cause indipendenti dalla sua volontà.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi*

una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte". La L. n. 190 del 2012, intitolata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è intervenuta, sul fronte della repressione, anche con l'introduzione del nuovo reato di "Corruzione tra privati". Ad una prima analisi della nuova norma, si evince immediatamente come il legislatore abbia in realtà effettuato un restyling del già esistente reato di "Infedeltà a seguito di dazio e o promessa di utilità" prima previsto dal medesimo art. 2635. Oltre al mutamento nel nome del reato, il legislatore ha modificato l'incipit della norma stessa attraverso l'introduzione di una formula che subordina la sua applicabilità al fatto che la condotta non costituisca un più grave reato, evitando così la concorsualità con altre fattispecie criminose. La condotta perpetrata dal soggetto agente non è più solo limitata alla violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio ma è stata estesa anche alla violazione degli obblighi di fedeltà. Inoltre, affinché il reato si realizzi non è solo necessario che la dazione o promessa di denaro o di altra utilità sia diretta al soggetto agente ma è ora anche previsto che il beneficiario possa essere un soggetto terzo. Particolare rilievo riveste l'ult. co. della norma che, nel prevedere la procedibilità a querela della persona offesa dal reato come già previsto per il previgente reato di "Infedeltà", sancisce espressamente la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Si rileva inoltre come L'intervento dell'art.3 del D.lgs. 38/2017 intervenendo sull'art.2635 cc abbia: incluso tra i soggetti attivi autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive; esteso la fattispecie anche ad enti privati non societari; ampliato le condotte su cui si perviene all'accordo corruttivo. Nella corruzione passiva viene inclusa anche la sollecitazione del denaro o altra utilità da parte del soggetto "intraneo" qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo, e nella corruzione attiva anche l'offerta di denaro o altra utilità da parte del soggetto "estraneeo", qualora essa venga accettata dal soggetto "intraneo"; previsto espressamente tra le modalità della condotta - sia nell'ipotesi attiva che in quella passive - la commissione della stessa per interposta persona; specificato che il denaro od altra utilità sono non dovuti; tolto il riferimento alla necessità che la condotta cagioni un nocumento alla società; previsto che la confisca per equivalente ricomprenda anche le utilità offerte, e non solo date o promesse.

Art. 2635 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati: *"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei*

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa". La fattispecie in esame è stata introdotta dall'art.4 del D.lgs. 38/2017. Sotto il profilo attivo, viene punito chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un soggetto "intraneo" qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Sotto il profilo passivo, sarà prevista la punibilità dell' "intraneo" che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea: *“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.* Il reato di cui all'art. 2636 cc prevede una condotta di frode caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno. Si qualifica come reato di evento, posto che per la consumazione è necessaria l'effettiva determinazione della maggioranza assembleare. In caso di responsabilità (da accertarsi secondo le regole previste dallo stesso D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 e segnatamente, per quanto riguarda la struttura formale dell'illecito, dagli artt. 5, 6 e 7 del medesimo decreto), all'ente può essere applicata la sanzione pecuniaria «da trecento a seicento quote». La commisurazione, in concreto, di tale sanzione dovrà avvenire secondo i parametri sanciti dagli artt. 10 (in virtù del quale il numero di quote non può essere inferiore a cento né superiore a mille, ed il valore di ciascuna quota non può essere inferiore a euro 258,00, né superiore a euro 1.549,00) e 11, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio: *“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.* In tema di aggioaggio la condotta tipica deve risultare oggettivamente artificiosa, venendo realizzata con modalità di azione, di tempo e di luogo di per sé tali da poter incidere sul normale andamento dei titoli. Tale fattispecie è qualificata come reato di pericolo la cui consumazione non richiede la verifica della effettiva alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma l'idoneità della condotta a produrre tale effetto.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di*

vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza". L'articolo prevede due figure autonome di reato, la prima di mera condotta e a dolo specifico, costruito sul fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e la seconda a forma libera e ad evento naturalistico di ostacolo delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Il medesimo elemento (l'ostacolo) equipara il disvalore dell'intenzione ed il disvalore di evento, individuato nella prima ipotesi come oggetto del dolo specifico e nella seconda quale evento naturalistico. In dottrina prevale l'orientamento che individua l'oggetto giuridico della nuova fattispecie nelle funzioni di controllo delle attività delle autorità pubbliche di vigilanza, con riferimento anche al regolare funzionamento ma con particolare attenzione alla funzione di controllo che tali organi sono demandati a svolgere, privilegiandosi così l'aspetto funzionale rispetto all'effettivo svolgimento della funzione medesima.

Art. 173-bis d.lgs. 58/1998 – Falso in prospetto: *"Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".*

Art. 27 D.Lgs. 39/2010 – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale: La norma di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 39/2010, a seguito della modifica intervenuta ad opera del d.lgs. n. 135/2016, prevede che *"I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,*

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi da' o promette l'utilità' nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto”.

* * *

8.1.7. Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.* L'art. 9, L. 3.8.2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25 septies, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (sostituito dall'art. 300, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81), contemplando la responsabilità dell'ente collettivo con riferimento ai delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il tema della responsabilità per infortuni e malattie professionali dei lavoratori si colloca al centro del diritto penale dell'impresa. Un primo profilo concerne l'individuazione dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia, che si estrinsecano, all'interno dei complessi produttivi, sia in obblighi di protezione della vita e della salute dei lavoratori, sia in obblighi di controllo delle fonti di pericolo che si

trovano all'interno dell'azienda. In ciascuna tipologia societaria, occorre verificare l'effettività dei poteri di gestione economica e la concreta ingerenza nell'attività organizzatoria dell'impresa, onde di regola la responsabilità grava sull'amministratore delegato, nelle società di capitali, e su tutti gli amministratori che si ingeriscano concretamente nella gestione, nelle società personali. La delega è ammessa nelle compagini sociali con articolazioni complesse, tali da non consentire il controllo in capo agli amministratori, purché essa individui precise posizioni di responsabilità nei confronti di soggetti muniti di poteri effettivi di spesa, organizzazione e controllo e purché non vi sia ingerenza alcuna da parte dei deleganti in ordine alle attività concernenti la predisposizione, l'attivazione e la gestione delle provvidenze antinfortunistiche. Il sistema è ispirato al principio di effettività della tutela e vuole impedire in modo tassativo l'elusione degli obblighi attraverso la delega a soggetti non in grado di dominare sotto il profilo economico la vita dell'impresa. A questo riguardo affiora la distinzione tra violazioni di norme cautelari derivanti da problemi strutturali dell'impresa, le cui conseguenze non possono non ricadere sui livelli di vertice della compagine sociale, e violazioni derivanti da deficienze attinenti al funzionamento e al controllo delle attività dei singoli servizi in cui l'attività sociale è ripartita, le cui conseguenze ricadono, ove il sistema di deleghe sia chiaro e preciso, sui preposti ai singoli settori. La responsabilità del datore di lavoro è normalmente affermata quando abbia concorso alla determinazione dell'evento il comportamento imprudente del lavoratore, sul rilievo che la norma cautelare ha per scopo anche di prevenire gli errori e le imprudenze del lavoratore. La responsabilità del datore di lavoro è esclusa soltanto quando l'imprudenza del lavoratore si sia sostanziata in un contegno talmente anomalo, in quanto avulso totalmente dal contenuto tipico della prestazione lavorativa, da integrare una condizione sopravvenuta da sola sufficiente a causare l'evento, ai sensi dell'art. 41, 2° co.. Non esplica, pertanto, un ruolo significativo, nel campo dell'infortunistica sul lavoro, il principio dell'affidamento.

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose *“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la*

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale". Il reato previsto all'art. 590 ha subito nel tempo significative modifiche che ne hanno segnato la trasformazione in disposizione specificamente rivolta alla tutela della salute nell'ambiente di lavoro. L'art. 92, L. 24.11.1981, n. 689, pur innovando soltanto il regime di procedibilità, ha introdotto la modificazione praticamente più rilevante, disponendo che il reato sia sempre punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (5° co. della fattispecie attuale). Il diverso regime di procedibilità sottolinea ora in modo netto l'esistenza di un ambito di tutela penale cui il singolo non può rinunciare in ragione dell'interesse costituzionale alla protezione integrale della salute del lavoratore e della dignità delle condizioni lavorative (artt. 1, 2, 3, 32, 35 Cost.).

* * *

Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile nelle seguenti aree:

Area Direzione Generale – in realzione, a titolo esemplificativo, a:

- all’omicidio colposo (Art. 589 c.p.);
- alle lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).
- All'elusione degli obblighi di legge inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008);
- All’inosservanza delle disposizioni di legge e dei protocolli condivisi in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19;
- Alla mancata formazione del personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- Alla mancata individuazione di soggetti titolari di responsabilità e di posizioni di garanzia;
- Al mancato controllo delle fonti di pericolo che si trovano all'interno dell'azienda.

Area Affari Generali e Risorse Umane - in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- all’omicidio colposo (Art. 589 c.p.);
- alle lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).
- All'elusione degli obblighi di legge inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008);
- All’inosservanza delle disposizioni di legge e dei protocolli condivisi in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19;
- Alla mancata formazione del personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- Al mancato controllo delle fonti di pericolo che si trovano all'interno dell'azienda.

Area Direzione Tecnico Amministrativa - in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- all’omicidio colposo (Art. 589 c.p.);
- alle lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).
- All’elusione degli obblighi di legge inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008);
- All’inosservanza delle disposizioni di legge e dei protocolli condivisi in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19;
- Alla mancata formazione del personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- Al mancato controllo delle fonti di pericolo che si trovano all'interno dell'azienda.

Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti - in relazione, a titolo esemplificativo, a:

- all’omicidio colposo (Art. 589 c.p.);
- alle lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).
- All’elusione degli obblighi di legge inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008);
- All’inosservanza delle disposizioni di legge e dei protocolli condivisi in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19;
- Alla mancata formazione del personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- All’inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di utilizzo di prodotti pericolosi e/o nocivi;
- Al mancato controllo delle fonti di pericolo che si trovano all'interno dell'azienda.

8.1.8. Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonch autoriciclaggio.

Art. 648 c.p. – Ricettazione: *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.* La ratio della norma è quella di bloccare a valle, tramite la punibilità della ricettazione, lo stesso reato presupposto, rendendolo poco appetibile. Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

nel reato presupposto. Il denaro o la cosa oggetto della condotta devono essere di provenienza delittuosa, e questo vale sia per i delitti dolosi che colposi (anche nella forma del tentativo).

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio: *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”*. La norma in esame codifica un reato plurioffensivo, dato che, oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'ordine economico-finanziario. Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto. Il denaro, la cosa o l'utilità oggetto della condotta devono essere di provenienza delittuosa, ma solo da delitto non colposo (anche nella forma del tentativo).

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”*. Tramite l'introduzione della presente norma si è voluto rendere punibile l'attività finale della commissione di illeciti di natura patrimoniale, concretantesi nell'investimento produttivo dei proventi illeciti. L'impiego va riferito ad attività economiche o finanziarie. Il delitto si consuma nel momento dell'impiego dei proventi illeciti, il quale lo rende un'ipotesi di reato a consumazione prolungata.

Art. 648 ter1 c.p. – Autoriciclaggio: *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei*

casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648". Trattasi di reato proprio, che può essere commesso solamente dall'autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo. La norma, al fine di evitare il paventato rischio di violazione del principio di offensività, richiede che la condotta sia concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa dei beni. La condotta consiste nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l'identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso. Il quarto comma stabilisce poi la non punibilità quando la condotta consista nella mera utilizzazione o nel godimento personale.

* * *

8.1.9. Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni"*. La ratio di questa disposizione si rinviene nella necessità di tutelare il procedimento probatorio, evitando indebite strumentalizzazioni della facoltà di non rispondere concessa agli imputati, anche connessi. La fattispecie è integrata dalla violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro al fine di rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

* * *

Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile in tutte le aree:

Area Direzione Generale; Area Affari Generali e Risorse Umane; Area Direzione Tecnico Amministrativa; Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti – in realzione, a titolo esemplificativo, a:

- Ad indurre un collega di lavoro, ovvero un proprio sottoposto, mediante violenza o minaccia, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria;
- Ad indurre un collega di lavoro, ovvero un proprio sottoposto, mediante offerta o promessa di denaro o

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria;

8.1.10. Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001: Reati ambientali

Considerazioni Generali.

L'art. 2, D.Lgs. n. 212 del 2011 inserisce nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 l'art. 25 undecies rubricato «Reati ambientali», il quale prevede, innanzitutto, la responsabilità amministrativa degli enti per la violazione dei nuovi artt. 727 bis e 733 bis cod.pen. Più recentemente, la Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), estendendo la responsabilità da reato degli Enti ex D.Lgs. 231/01 ad una buona parte delle nuove ipotesi delittuose, con conseguente modificazione e integrazione dell'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/01. Per effetto della medesima riforma, è stata inoltre introdotta la parte VI bis al D.Lgs. n. 152/2006, contenente una disciplina estintiva per le violazioni di natura contravvenzionale che non abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale all'ambiente. In linea con quanto previsto nella Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente, le nuove fattispecie di reato si configurano per lo più come delitti di pericolo concreto o il danno, discostandosi quindi dal modello tradizionale di reato contravvenzionale di pericolo e di mera condotta, sino a quel momento adottato in maniera ambientale. Tranne che per due fattispecie di reato - inquinamento ambientale e disastro ambientale - i nuovi delitti richiedono tutti, per il loro perfezionamento, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo.

Art. 452-bis c.p. – Inquinamento Ambientale: *“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”*. L'intenzione del legislatore è quella di punire più severamente condotte di inquinamento ambientale, non sussumibili nel reato di cui all'articolo 434 c.p. per la minore estensione del fenomeno rispetto al disastro. In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, questa è punita con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. È inoltre prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate all'art.9 del D.Lgs. n. 231/01 per l'azienda.

Art. 452-quater c.p. – Disastro Ambientale: *“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata". Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente, e soprattutto tramite l'inserimento della norma in esame, il legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di disastro innominato di cui all'art. 434, nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente. Diversamente dal delitto di cui all'articolo 434 c.p., tuttavia, il bene giuridico principalmente tutelato è l'ambiente, e solo in seconda battuta la pubblica incolumità. L'intento del legislatore è quello di punire la mutazione dei luoghi, se concretamente idonea a minacciare gravemente l'ambiente. La norma descrive il disastro ambientale come: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone. Già dalla stessa formulazione della norma si intravede il chiaro richiamo ai requisiti dimensionali e qualitativi del disastro elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 434, anche se in realtà i due requisiti sono postulati alternativamente e non cumulativamente. Ciò significa che può esservi disastro ambientale anche senza messa in pericolo della pubblica incolumità, e viceversa. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte. In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, questa è punita con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote; è inoltre prevista l'applicazione di sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs. n. 231/01 per l'azienda.

Art. 452-quinques c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente: *"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".* La norma in esame punisce a titolo di colpa le fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, operando una diminuzione di pena. Nonostante la formulazione, è pacifico che trattasi di autonoma figura di reato, e non di circostanza attenuante. Al secondo comma è prevista una ulteriore diminuzione di pena qualora non venga cagionato un vero e proprio inquinamento o disastro ambientale, ma un mero pericolo,

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

da accertarsi in concreto, che essi si realizzano. La disposizione determina dunque una forte anticipazione della rilevanza penale, prevenendo e punendo condotte meramente prodromiche alla causazione di un effettivo danno. In caso di responsabilità amministrativa dell'ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

Art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.* Il bene giuridico ambiente descrive una nozione intermedia, mediante la punibilità sia per la mera lesione dell'equilibrio ambientale, sia qualora sia coinvolta la vita umana. Difatti, la norma in questione, data l'alta pericolosità del materiale radioattivo, tutela sia l'incolumità pubblica, che l'ambiente. La tutela penale si articola su due piani. Innanzitutto vengono punite quelle condotte di illegittimo o comunque abusivo utilizzo di materiale radioattivo, a prescindere da un qualsivoglia danno o pericolo. Trattasi chiaramente di reato di pericolo presunto, in cui appunto la messa in pericolo dell'ambiente e della pubblica incolumità viene dato per scontato. In secondo luogo la norma punisce più severamente il colpevole dei fatti di cui sopra se si verifichi una compromissione o un deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni estese del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema e della vita della flora e della fauna. Per compromissione va intesa una modificazione peggiorativa irreversibile, mentre il mero deterioramento indica invece un danno reversibile. Tale parificazione ha ricevuto aspre critiche, dato che accomuna dal punto di vista sanzionatorio un evento di danno e uno di pericolo per il medesimo bene giuridico. La natura presunta del pericolo insito nel materiale radioattivo si desume anche dal fatto che, a differenza dell'art. 452 bis, in cui la compromissione o il deterioramento devono essere significativi e misurabili, nella norma in esame tali requisiti non sono riprodotti, anticipando dunque maggiormente la soglia del penalmente rilevante. Se dal fatto deriva oltretutto un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è ulteriormente aumentata, dovendosi comunque accertare il pericolo concreto causato. La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

Art. 452-octies c.p. – Delitti associativi aggravate: *“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della*

gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale". L'articolo in questione prevede tre circostanze aggravanti specifiche. La prima prevede un aumento di pena per la fattispecie di cui all'articolo 416 qualora l'associazione a delinquere sia finalizzata, anche non esclusivamente, a commettere uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del codice. La seconda aggravante disciplina invece un aumento di pena per la fattispecie di cui all'articolo 416 bis qualora l'associazione a delinquere di stampo mafioso sia finalizzata esclusivamente a commettere un delitto contro l'ambiente, oppure finalizzata all'acquisizione della gestione o del controllo di attività connesse all'ambiente. Le pene di cui ai primi due commi sono ulteriormente aumentate, per tutti gli associati a prescindere dalla loro qualifica pubblicistica, qualora dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitino funzioni in materia ambientale. La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

* * *

8.1.11. Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001: Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 12 D.lgs 25 luglio 1998 n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine: "3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) e e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

* * *

8.1.12. Art. 25 quinquiesdecies: Reati tributari.

Art. 2 comma 1 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: *“1.È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

2 bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.” La dichiarazione fraudolenta si distingue da quella infedele per la sua “insidiosità”, così definita per la sussistenza dell’artefazione di un impianto documentale. A seconda, poi, del tipo di artificio si distinguono le ipotesi di cui all’art. 2 da quelle di cui all’art. 3 del d.lgs. 74/2000; Per l’art. 2, la frode si considera commessa con la presentazione della dichiarazione annuale, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: *“1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute*

fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali". A differenza dell'articolo 2 del d.lgs. 74/2000, può commettere questo reato solo chi è tenuto alle scritture contabili. Il reato è a formazione progressiva: prima occorre violare gli obblighi contabili (e come nell'articolo 2, la condotta per configurare la fraudolenza della dichiarazione, deve essere "insidiosa" nel senso di costituire reale impedimento all'accertamento della realtà contabile), poi presentare la dichiarazione annuale sulla base della contabilità artefatta. Accertata l'insidiosità, gli artifici puniti sono tutti quelli non previsti dall'articolo 2, ma qui sono previste due soglie di punibilità: occorre, con mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro (con riferimento a ciascuna delle singole imposte); l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1 milione e cinquecentomila euro; qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni

inesistenti: *"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni". La condotta della

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

fattispecie in esame, consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. L'elemento soggettivo richiesto dal modello criminoso in esame, è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

Art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Occultamento o distruzione di documenti contabili:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”. L'occultamento è il comportamento del contribuente volto a nascondere materialmente le scritture contabili. La Corte di Cassazione ha affermato che l'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e costituisce un reato c.d. permanente che si consuma nel momento in cui viene svolto l'accertamento e sino al momento in cui gli agenti hanno interesse ad esaminare detta documentazione (Cass. sent. n. 3571/2019). Per distruzione va invece intesa l'eliminazione materiale delle scritture contabili, anche solo parziale, o qualsiasi attività volta a renderle illeggibili (tramite ad esempio cancellature o abrasioni). La legge mira a reprimere le condotte poste in essere da chiunque provveda volutamente alla distruzione o all'occultamento delle scritture contabili.

Art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: “1.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”. La ratio della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e più in generale al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle

spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il reato è considerato di "pericolo concreto" poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario. Mentre la fattispecie di cui al primo comma non necessita più per la sua integrazione che sia iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente, la fattispecie del comma successivo la presuppone visto che richiama espressamente una procedura di transazione fiscale in atto.

* * *

9. PARTE SPECIALE C) CODICE ETICO

La struttura di Codice Etico adottato da VERDE SERVIZI S.R.L., in allegato al presente Modello Organizzativo, in funzione della sua strategia nel progetto di gestione delle condotte aziendali, di seguito denominato "Codice", trova nell'analisi dei connotati operativi e culturali il suo punto di origine. L'analisi dei rischi, fase preliminare alla redazione del documento in esame, ha infatti evidenziato problematiche specifiche che hanno meritato di trovare analitico spazio nel Codice. La presenza, ad esempio, di particolari dinamiche operative, che sollevano interrogativi morali propri dell'impresa, hanno determinato la necessità di fissare regole etiche volte a rispondere a dette specifiche questioni. La Mission di VERDE SERVIZI S.R.L. è quella di essere un efficiente erogatore di servizi e lavori, orientato al mercato e alla qualità del servizio, capace di soddisfare le esigenze sociali, economiche ed ambientali delle collettività del territorio in cui opera. L'obiettivo, quindi, dell'azione aziendale è quello di soddisfare i clienti/utenti, di valorizzare tutte le persone che vi lavorano e di creare valore per gli azionisti.

10. PARTE SPECIALE D) PROCEDURE DI ARCHIVIAZIONE E DI SEGNALAZIONE DEL FLUSSO DATI ALL'ODV, ALL'RPCT ED AL DPO.

L'operatività concreta del Modello Organizzativo presuppone un sistema di archiviazione che consenta un efficace controllo preventivo documentale sia interno (da parte del superiore gerarchico), sia esterno (da parte di OdV), nonché la correlata tracciabilità di ogni fase operativa e gestionale.

Ai fini di quanto sopra, un ottimale livello di controllo è realizzabile mediante l'utilizzo di un adeguato sistema informativo aziendale, che abiliti gli utenti in aderenza alle responsabilità aziendali, assegnando loro password individuali, con diversi gradi di accesso in relazione alle diverse posizioni gerarchiche, che consentano la piena tracciabilità di ogni fase di ciascuna procedura operativa, così come del suo autore. Per tutte le Aree di attività, l'Azienda è impegnata a realizzare le implementazioni necessarie a far sì che il proprio sistema informatico garantisca un efficace controllo preventivo documentale sia interno (da parte del superiore gerarchico), sia esterno (da parte dell'OdV), nonché la correlata tracciabilità di ogni fase operativa e gestionale; ciò sarà realizzato nel rispetto dei tempi tecnici e nei modi a ciò

	Modello di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231	Rev.:	0
		del	

necessari. Pertanto, il sistema di archiviazione dei documenti ritenuti sensibili ai fini del controllo preventivo documentale sia interno che esterno adottato dall'Azienda è cartaceo. L'Azienda procede all'archiviazione cartacea della documentazione nel rispetto delle modalità ed ubicazioni successivamente elencate.

I documenti trovano ubicazione al piano dell'immobile ove ha la sede sociale l'Azienda, secondo le modalità descritte nella relativa procedura.

Tale sistema di archiviazione cartacea, unitamente a quello informatico, consentono all'OdV un agevole accesso documentale ai fini dell'espletamento delle relative funzioni.

Tale accesso presuppone la tempestiva segnalazione all'OdV, ed all'RPCT per quanto di competenza, dell'avvenuta formazione e/o acquisizione di un documento sensibile archiviato, da parte di ciascun soggetto che vi provvede. Tale tempestiva segnalazione viene assicurata, per tutti i documenti, mediante l'inoltro all'OdV, da parte del soggetto che forma o che provvede all'archiviazione del documento sensibile, di una mail contenente la comunicazione della esistenza del documento ovvero il file del documento medesimo.

I documenti sensibili sono stabiliti all'interno delle Procedure Operative allegate al presente Modello Organizzativo.

Per quanto attiene il flusso dati all'ODV, al RPCT ed al DPO, l'azienda è impegnata ad elaborare un sistema di audit interno con cadenza semestrale, al fine di garantire il flusso di informazioni necessarie al corretto esercizio delle funzioni dei soggetti sopramenzionati, nonché al fine di garantire un effettivo ed efficace funzionamento del MOG stesso.

11. Allegati

Qui di seguito si riportano gli allegati che costituiscono parte integrante del presente Modello Organizzativo di Gestione:

1. Organigramma Funzionale;
2. Codice Etico VERDE SERVIZI S.R.L.;